SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 novembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 11 novembre 2005.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei 12 questionari per gli studi di settore approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 settembre 2005.

05A10954

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 novembre 2005, n. **239.**

Disposizioni in materia di spettacolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai fini della validità ed efficacia dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, concernenti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo dal vivo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I decreti di cui al presente comma possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia stata raggiunta entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione alla Conferenza unificata da parte del Ministro per i beni e le attività culturali.

4. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, la parola: «annualmente» è soppressa.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3625):

Presentato dal sen. ASCIUTTI ed altri l'11 ottobre 2005.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione) in sede deliberante, il 12 ottobre 2005 con pareri delle commissioni 1ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione e approvato il 19 ottobre 2005.

Camera dei deputati (atto n. 6147):

Assegnato alla VII commissione (Cultura) in sede legislativa il 26 ottobre 2005 con pareri delle commissioni I, V e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione il 27 ottobre 2005 e approvato l'8 novembre 2005.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164, recante «Disposizioni urgenti in materia di attività cinematografica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 2005, n. 191, non convertito in legge, era il seguente:

«Art. 1. *(Disposizioni in materia di attività cinematografiche)*. — 1. All'art. 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:

"8-*bis*. I decreti ministeriali di cui all'art. 3, comma 2, all'art. 8, comma 4, all'art. 10, comma 4, all'art. 12, comma 4, ed all'art. 17, comma 4, nonché gli atti di cui all'art. 4, comma 3, ed all'art. 19,

commi 3 e 5, sono adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I decreti ministeriali di cui all'art. 9, comma 3, all'art. 12, comma 5, all'art. 19, comma 2, nonché gli atti del Ministro di cui all'art. 8, comma 3, ed all'art. 13, comma 9, sono adottati sentita la Conferenza di cui al primo periodo.".

2. I decreti ministeriali e gli altri atti di cui all'art. 27, comma 8-*bis*, del decreto legislativo n. 28 del 2004, e successive modificazioni, già adottati alla data del 28 luglio 2005, sono trasmessi nel termine di trenta giorni, ai fini della validità degli atti adottati e dei procedimenti pendenti alla stessa data in base ai medesimi, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le intese ed i pareri richiesti dal medesimo comma 8-*bis*.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82 come modificato dalla presente legge:

«Art. 1. — In attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare.

2. Il regolamento di cui al decreto ministeriale 4 novembre 1999, n. 470 del Ministro per i beni e le attività culturali, è abrogato.».

— La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 1985, n. 104.

— L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 8. *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

05G0266

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 ottobre 2005, n. **240.**

Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE
E LE TECNOLOGIE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente», ed in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5, come modificati dall'articolo 1-*novies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 2005, n. 88;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero» ed il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 323 in data 6 settembre 1989;

Visto l'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che dispone la realizzazione dell'elenco unico aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero realizzato alla predisposizione delle liste elettorali;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 31 marzo 2003, recante: «Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122;

Vista la legge 16 gennaio 1992, n. 15, recante «Modificazione al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

Visto il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale», e, in particolare, l'articolo 2 che disciplina lo scambio dei dati nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra queste e altri soggetti pubblici o privati, sulla base del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, con il quale vengono stabilite le modalità tecniche e la ripartizione delle spese connesse all'attivazione dei collegamenti telematici tra Comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive integrazioni recante: «Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale»;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, «Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della predetta legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», istitutivo dell'Autorità per informatica nella pubblica Amministrazione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», il quale, tra l'altro, ha trasformato la suddetta «Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione» in «Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che dispone che «I comuni favoriscono... la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico;

Visto l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 recante «Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta di identità e al documento di identità elettronici»;

Visto l'articolo 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

Visto il decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, che, all'articolo 2-*quater*, istituisce, presso il Ministero dell'interno, l'Indice Nazionale delle Anagrafi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il punto 7 del Piano di azione di *e-government,* approvato il 23 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale in data 18 dicembre 2000 concernente l'individuazione delle modalità di comunicazione, tra le anagrafi comunali, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, dei dati relativi ai cittadini stranieri iscritti nell'APR, ai sensi dell'articolo 15, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2000, articolo 5, comma 1 e 4, recante «Specifiche tecniche per l'allineamento dei dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle entrate»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2002 con il quale viene costituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale per i Servizi Demografici il Centro Nazionale per i Servizi Demografici;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, articolo 2, comma 1, convertito in legge 30 maggio 2003, n. 122, che, per il completamento dell'informatizzazione e l'aggiornamento dell'AIRE, prevede l'utilizzo dell'infrastruttura informatica di base dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA);

Considerato che, ai sensi della normativa richiamata, per assicurare il migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici, occorre mantenere la coerenza e l'allineamento delle anagrafi comunali e degli archivi delle Pubbliche Amministrazioni per la componente anagrafica e di residenza, a livello nazionale;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi del citato decreto-legge n. 392 del 2000, convertito nella legge n. 26 del 2001, in ordine al testo del provvedimento, dal Gabinetto del Ministro per la funzione pubblica, con nota del 10 novembre 2003;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentito il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (ex AIPA);

Sentito l'Istituto nazionale di statistica;

Udito il parere n. 6786/04 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 aprile 2004, relativo alla necessità di acquisire, sullo schema di decreto ministeriale, un puntuale pronunciamento del Ministro espressamente delegato alle politiche per l'Innovazione e le Tecnologie e il parere definitivo n. 6731/05, emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 luglio 2005;

Considerato che, con il già menzionato decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito nella legge 31 maggio 2005, n. 88, è stato previsto all'articolo 1-*nonies*, che il regolamento dell'INA sia adottato anche con il concerto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, oltre che per la funzione pubblica;

Acquisito, sulla base dei predetti pareri del Consiglio di Stato, l'assenso formale sul presente testo di decreto da parte dell'Ufficio legislativo del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 14 aprile 2005;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto verranno utilizzate le seguenti definizioni:

a) P.C.M.-D.I.T.: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

I.S.T.A.T.: Istituto nazionale di statistica;

C.N.S.D.: Centro nazionale per i servizi demografici;

I.N.A.: Indice nazionale delle anagrafi;

S.I.S.T.A.N.: Sistema statistico nazionale;

BackBone INA: Infrastruttura informatica di base dell'Indice nazionale delle anagrafi;

Anagrafi: Anagrafe della popolazione residente (APR) ed Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), tenute dai comuni;

Cittadino/i: cittadini italiani e cittadini stranieri iscritti nelle anagrafi comunali;

Permesso/Carta: Permesso/carta di soggiorno;

C.I.E.: Carta d'identità elettronica.

Art. 2.

Finalità

1. L'INA, istituito presso il CNSD del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, consente la individuazione del comune che detiene i dati anagrafici dei cittadini iscritti in APR e in AIRE, per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici e di stato civile.

2. L'INA consente:

a) la circolarità anagrafica tra le amministrazioni al fine di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa e della funzione statistica, assicurando la coerenza e l'allineamento delle anagrafi comunali e degli archivi delle altre Amministrazioni pubbliche a livello nazionale per la componente anagrafica e di residenza, nel rispetto della legislazione vigente;

b) l'avvio delle richieste di certificazioni anagrafiche ai comuni interessati.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti viene utilizzato anche il codice fiscale, che garantisce l'univocità di individuazione delle informazioni di cui al successivo articolo 3 del presente regolamento.

Art. 3.

Caratteristiche

1. L'INA è l'infrastruttura tecnologica che garantisce l'esercizio dei processi di interscambio e cooperazione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, tra i comuni, il Ministero dell'interno e gli altri soggetti autorizzati, di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

2. Per assicurare i suddetti processi di cooperazione ed interscambio in materia di informazione anagrafica, l'indice gestisce le informazioni identificative necessarie alla corretta ed univoca associazione tra cittadino e comune di residenza. Detto indice contiene, per ciascun cittadino, le seguenti informazioni:

a) cognome;

b) nome;

c) luogo e data di nascita;

d) codice fiscale attribuito dall'Agenzia delle entrate;

e) codice ISTAT del comune di ultima residenza e codice ISTAT della sezione di censimento.

3. L'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'INA, da parte dei soggetti autorizzati di cui al successivo articolo 5, è disciplinato dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 4.

Costituzione e aggiornamento

1. L'INA è costituito ed aggiornato sulla base delle informazioni contenute nelle anagrafi di tutti i comuni italiani, con il codice fiscale validato dall'Agenzia delle entrate.

2. A tal fine, i comuni inviano all'INA le informazioni di cui all'articolo 3, attraverso i collegamenti telematici con il Centro nazionale servizi demografici, costituito con decreto ministeriale in data 23 aprile 2002, provvedendo al loro aggiornamento quotidianamente secondo le modalità tecniche previste da apposita direttiva della Direzione centrale per i servizi demografici, da emanare nei termini fissati dall'articolo 9, comma 1, del presente regolamento.

Art. 5.

Soggetti fornitori e/o fruitori dei servizi

1. Ai servizi resi disponibili dall'INA accedono, in modalità telematica, in qualità di soggetti fornitori e/o fruitori, tramite il Centro nazionale per i servizi demografici:

a) il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici, ai fini del migliore espletamento della vigilanza sulla tenuta delle anagrafi comunali, della corretta individuazione del comune di residenza di ciascun cittadino e del rilascio della carta di identità elettronica;

b) le prefetture - UTG, le questure e le altre strutture centrali e territoriali del Ministero dell'interno, per l'espletamento dei propri compiti;

c) l'Istat per la produzione dell'informazione statistica ufficiale e per la verifica della qualità statistica dei dati di fonte amministrativa, utile anche ai fini della vigilanza anagrafica;

d) l'Agenzia delle entrate per l'attribuzione, l'aggiornamento e la validazione dei codici fiscali e per la corretta individuazione dei dati anagrafici e di residenza dei cittadini;

e) Il Ministero degli affari esteri, per la tenuta e l'aggiornamento dell'AIRE e dell'elenco unico aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero;

f) i comuni, per il popolamento e l'aggiornamento dell'INA nonché per verificare la coerenza, a livello nazionale, dei cittadini iscritti nella propria anagrafe, rispetto ai cittadini iscritti nelle altre anagrafi comunali;

g) le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», diverse da quelle indicate nella lettera *a)*, ai fini della corretta individuazione della residenza di ciascun cittadino, previa richiesta, da sottoporre al Ministero dell'interno, in cui siano precisati i presupposti normativi che rendono necessario l'accesso;

h) gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 marzo 1993, n. 63, ai fini della corretta individuazione della residenza dei cittadini e della semplificazione del servizio pubblico;

i) ogni altra pubblica amministrazione centrale o locale che ne faccia richiesta da sottoporre al Ministero dell'interno, in cui siano precisati i presupposti normativi o regolamentari dell'attività svolta e le specifiche motivazioni che rendano necessario l'accesso, in conformità di quanto previsto dall'articolo 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dal punto 7 del Piano di azione di *e-government* del 2000 in materia di anagrafi.

2. L'autorizzazione per l'utilizzo dei servizi INA da parte dei soggetti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* del precedente comma 1, è subordinata alle modalità concordate con il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici ed individuate da un'apposita convenzione, nella quale sono specificati i presupposti normativi e le motivazioni che rendono necessario lo scambio.

3. L'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'INA è gratuito per le Amministrazioni pubbliche.

4. L'accesso ai servizi resi disponibili dall'INA è assicurato, in collegamento telematico con il CNSD, tutti i giorni dell'anno e nell'arco dell'intera giornata, secondo le modalità tecniche previste dalle direttive di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 6.

Servizi di interscambio e di cooperazione

1. I servizi di interscambio e cooperazione dell'INA hanno l'obiettivo di garantire una efficace realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2. Ciò è assicurato attraverso il back-bone INA che certifica lo scambio e l'integrità del contenuto informativo tra i soggetti fornitori e/o fruitori di cui all'articolo 5, comma 1.

2. I servizi di interscambio e cooperazione riguardano:

a) le variazioni anagrafiche notificate dai comuni ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1;

b) i dati concernenti le variazioni anagrafiche per le rilevazioni statistiche sulla popolazione residente, notificati dai comuni all'ISTAT;

c) le certificazioni anagrafiche dei comuni, notificate dagli stessi in risposta alle richieste inoltrate da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1.

3. L'Ufficiale d'anagrafe è responsabile delle variazioni anagrafiche comunicate all'INA.

4. Il comune, avvalendosi dell'infrastruttura di sicurezza dell'INA, fornisce le variazioni anagrafiche previste dall'ordinamento tramite il collegamento al CNSD. Le informazioni anagrafiche, inviate dai comuni ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, tramite la predetta infrastruttura di sicurezza dell'INA, hanno valore ufficiale e sostituiscono gli altri collegamenti telematici e le altre forme di comunicazione, anche tradizionale. Il collegamento e lo scambio dei dati e dei documenti avviene, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle singole Amministrazioni, secondo le modalità tecniche indicate dalle direttive della Direzione centrale per i servizi demografici di cui all'articolo 4, comma 2, e in coerenza con il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e le relative regole tecniche.

Art. 7.

Qualità e vigilanza statistica sulle anagrafi

1. Ai fini della vigilanza sulla regolare ed efficiente tenuta delle anagrafi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, viene effettuato, attraverso indicatori derivati dall'INA e dalle informazioni scambiate, il monitoraggio della qualità dell'informazione amministrativa e la validazione statistica dell'informazione stessa. I criteri e le modalità di esercizio del monitoraggio sono definiti con successiva direttiva del Ministero dell'interno - Direzione centrale

per i servizi demografici e dell'Istituto nazionale di statistica da emanare nei termini fissati dall'articolo 9, comma 2 del presente regolamento.

2. L'ISTAT provvede alla elaborazione ed all'aggiornamento periodici degli indicatori di cui al comma 1 ed a renderli disponibili al Ministero ed ai comuni.

Art. 8.

Titolare del trattamento e misure di sicurezza

1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'INA è il Ministero dell'interno, che designa, quale responsabile del trattamento dei dati, il direttore del Centro nazionale per i servizi demografici, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 196/2003.

2. L'INA è costituito e gestito in conformità alle disposizioni di sicurezza dettate dall'articolo 33 e seguenti del citato decreto legislativo n. 196/2003 e relativo allegato *B*, in particolare, con quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, in merito alla identificazione degli utenti abilitati ed alla protezione degli elaboratori, e all'articolo 5, commi 1 e 2 per l'identificazione e l'autorizzazione «degli strumenti che possono essere utilizzati per l'interconnessione mediante reti disponibili al pubblico». È altresì assicurata la conformità alle misure di sicurezza previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e delle relative regole tecniche nonché dalle direttive emanate dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in particolare è assicurata l'adozione della base minima di sicurezza prevista dalla direttiva del 16 gennaio 2002 del Presidente del Consiglio dei Ministri - DIT «Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni statali». In conformità alle norme citate è realizzato un Sistema di gestione della sicurezza informativa secondo lo standard ISO 17799 e BS7799 parte II (il cui testo verrà allegato al presente decreto all'atto della pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale*), nell'ambito del quale sono progettate, mantenute ed adeguate in modo organico le misure di sicurezza, di natura tecnica, organizzative e sul personale. In tale ambito è gestito il piano della sicurezza, con aggiornamento almeno annuale.

3. Le misure di sicurezza riguardano i sistemi del CNSD e le connessioni con i soggetti collegati al CNSD, di cui all'articolo 5, comma 1, ed «sistemi di frontiera» (porta applicativa del CNSD presso i soggetti collegati); l'adozione di misure di sicurezza relative ai sistemi interni di ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, sono di responsabilità dello stesso, in coerenza con le prescrizioni di natura tecnica specificate nelle direttive della Direzione centrale per i servizi demografici, di cui all'articolo 4, comma 2. Prescrizioni, impegni e moduli organizzativi e gestionali sono espressamente richiamati nelle convenzioni di adesione.

4. Titolare del trattamento dei dati anagrafici contenuti nell'anagrafe comunale e delle comunicazioni all'INA è il comune; il sindaco, o suo delegato, è responsabile della attuazione delle misure di sicurezza e della adozione di regolamenti discendenti dal presente regolamento, che definiscano, altresì, il modello organizzativo delle strutture (risorse umane e ambiente fisico) di riferimento.

5. La vigilanza sulla adozione delle misure di sicurezza da parte dei comuni nella gestione dell'anagrafe e nelle comunicazioni all'INA, rientra nella funzione generale di vigilanza sulla tenuta delle anagrafi, di competenza del Prefetto della provincia nel cui ambito territoriale sono le anagrafi comunali.

6. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, individuano nelle rispettive convenzioni, di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, i responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati anagrafici scambiati con l'INA.

Art. 9.

Direttive di attuazione

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici, è incaricato di emanare le direttive concernenti le modalità di attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, nonché ogni altro provvedimento finalizzato alla esecuzione del presente regolamento.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, è incaricato di emanare la direttiva di cui all'articolo 7, comma 1.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 ottobre 2005

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro per la funzione pubblica
BACCINI

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 386

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo vigente del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'art. 1, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1955, n. 8, come modificato dall'art. 1-*novies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1º aprile 2005, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 2005, n. 88, è il seguente:

«Art. 1. — In ogni comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.

Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti anagrafici sono atti pubblici.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 12, è istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.

L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate.

Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento dell'INA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalità per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurarne la piena operatività.».

— La legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 1988, n. 261.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27ottobre 1988, n. 470), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 1989, n. 223.

— Il testo dell'art. 5, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 2002, n. 4, è il seguente:

«Art. 5. — 1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per le votazioni di cui all'art. 1, comma 1.

2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 3.».

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1º aprile 2003, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122 (Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2003, n. 125), è il seguente:

«Art. 1. — 1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'art. 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2003.

2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.».

— La legge 16 gennaio 1992, n. 15 (Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1992, n. 17.

— Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 1993, n. 12, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 1993, n. 64), è il seguente:

«Art. 2 *(Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi)*. — 1. I rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale. Il codice fiscale, quale elemento identificativo di ogni soggetto, deve essere pertanto indicato in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione. L'Amministrazione finanziaria comunica il codice fiscale e i dati anagrafici registrati nel proprio sistema informativo agli organismi legittimati a richiederli.

2. Le disposizioni dell'art. 8 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono estese a tutte le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione e di fornitura di servizi, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 del presente articolo. L'acquisizione del codice fiscale alle anagrafi automatizzate dei vari enti deve essere completata entro il 30 giugno 1993.

3. I comuni che dispongono o si servono di centri elaborazione dati, ovvero che sono collegabili alla rete videotel gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni italiani, devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che eroghino servizi di pubblica utilità. Tali collegamenti dovranno permettere l'accesso, da parte di detti organismi, a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali e, da parte dei comuni, ai dati informatizzati degli organismi sopracitati, purché funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali dei comuni stessi.

4. I collegamenti devono assicurare piena trasparenza alle anagrafi dello stato civile, nonché alle risultanze degli archivi automatizzati costituiti per la gestione delle licenze di esercizio. I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che inviano agli organismi centrali i dati per via telematica sono sollevati dall'onere di inviare i medesimi dati con le modalità precedentemente adottate.

5. Qualora i comuni non dispongono di collegamenti automatizzati per la gestione delle licenze di esercizio, i dati sono resi disponibili agli altri enti indicati nel presente articolo dall'Amministrazione finanziaria, che li rileva dalle comunicazioni rese dai comuni stessi con le modalità attualmente in vigore.

6. Le modalità tecniche per l'attivazione dei collegamenti e la ripartizione delle spese connesse alla realizzazione e uso dei collegamenti medesimi, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e l'Associazione nazionale comuni italiani.

7. Il mancato scambio delle informazioni e dei dati comporta la sospensione dall'incarico, disposta con decreto del Ministro vigilante, per un periodo di sei mesi, dei legali rappresentanti degli enti di cui al comma 4, dell'art. 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1, dell'art. 1, o dei dirigenti specificamente preposti al compimento degli atti necessari.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994 (Modalità tecniche e ripartizione delle spese connesse alla realizzazione di collegamenti telematici tra comuni ed organismi, che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 1994, n. 148.

— La legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1965, n. 190

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1997, n. 5.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 settembre 1999, n. 216.

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 1993, n. 42, è il seguente:

«Art. 4. — 1. È istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza. Il presidente è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri. L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno dei quattro membri dell'Autorità sono comprovate dal relativo *curriculum* di cui è disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in allegato ai suddetti decreti.

3. Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresì operare nei settori produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico, sono collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di aspettativa.

4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorità, al fine della corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorità medesima, sovrintende un direttore generale, che ne risponde al presidente dell'Autorità ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del presidente dell'Autorità. Il direttore generale dura in carica tre anni, può essere confermato, anche più di una volta, ed è soggetto alle disposizioni di cui al comma 3.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al Presidente, ai quattro membri ed al direttore generale.».

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174.

— La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1997, n. 177.

— Il testo del comma 5, dell'art. 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113), è il seguente:

«5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437 (Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 1999, n. 277.

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 (Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento d'identità elettronici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 luglio 2000, n. 169), è il seguente:

«Art. 3 *(Modalità di connessione)*. — 1. Le amministrazioni e gli enti che, ai sensi della normativa vigente e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, esercitano funzioni e svolgono compiti nell'àmbito delle procedure di produzione, trasmissione, formazione, rilascio, rinnovo, aggiornamento e relativa verifica dei documenti si connettono al S.S.C.E. con le modalità di cui all'allegato *B* e devono provvedere all'aggiornamento dell'I.N.A. e all'accesso ai servizi di convalida anagrafica tramite collegamento su backbone al C.N.S.D.».

— Il testo dell'art. 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 2000, n. 275, è il seguente:

«Art. 25 *(Accesso alle banche dati pubbliche)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo *A)* è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42.

— Il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2002, n. 39.

— Il testo dell'art. 2-*quater* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2000, n. 303), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1º marzo 2001, n. 50, è il seguente:

«Art. 2-*quater (Indice nazionale delle anagrafi e carta d'identità elettronica)*. — 1. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 12, è istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.

L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate.

Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento dell'INA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalità per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurarne la piena operatività.

2. All'utilizzazione della quota del fondo di cui all'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinata alla realizzazione del piano di informatizzazione delle amministrazioni locali regionali e centrali del 22 giugno 2000, come approvato dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, e prioritariamente alla realizzazione del sistema di accesso ed interscambio anagrafico e dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), nonché alla sperimentazione della carta d'identità elettronica, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del citato art. 103.

3. Gli oneri derivanti, per l'anno 2001, dall'attuazione del comma 2 sono imputati, relativamente al sistema di accesso ed interscambio anagrafico, all'INA ed alla carta d'identità elettronica e all'unità previsionale di base 3.2.1.4., concernente i progetti finalizzati, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, cui affluiranno i relativi fondi secondo le procedure di cui al comma 2.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2000, n. 303, supplemento ordinario.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146.

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario.

— Il decreto ministeriale del 18 dicembre 2000 (Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 2001, n. 8.

— Il testo dell'art. 5 del decreto ministeriale 6 ottobre 2000 (Procedura per la comunicazione ai comuni del codice fiscale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2000, n. 250, è il seguente:

«Art. 5 *(Fase iniziale di confronto)*. — 1. Ai fini dell'allineamento iniziale dei dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti nell'archivio del Ministero delle finanze, i comuni trasmettono al predetto Ministero le informazioni anagrafiche necessarie per la validazione dei codici fiscali degli iscritti nelle anagrafi comunali. La trasmissione delle predette informazioni è effettuata per via telematica, tramite il SAIA ovvero tramite il SIATEL, oppure su supporto informatico, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con apposita circolare dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero delle finanze, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto.

2. Il Ministero delle finanze, effettuato il controllo, trasmette i codici validati ai comuni con le modalità di cui al comma 1.

3. I comuni aggiornano le proprie anagrafi con i codici validati dal Ministero delle finanze, informandone il Ministero dell'interno tramite il SAIA.

4. Le posizioni che dopo il predetto confronto risultassero ancora non allineate saranno definite con le modalità indicate nella circolare di cui al comma 1 del presente articolo.».

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1989, n. 222.

— Il testo dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1º aprile 2003, n. 76, convertito nella legge 30 maggio 2003 n. 122 (Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2003, n. 125), è il seguente:

«Art. 2. — 1. Per il completamento dell'informatizzazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero tramite il sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), il Ministero dell'interno si avvale della infrastruttura informatica di base dell'indice nazionale delle anagrafi (INA), previsto dall'art. 2-*quater* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, allocato presso il centro nazionale per i servizi demografici, costituito con decreto ministeriale 23 aprile 2002 del Ministro dell'interno.».

Note all'art. 5:

— Il testo del comma 2, dell'art. 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, è il seguente:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

— Il testo integrale del comma 1, dell'art. 1, della legge 17 marzo 1993, n. 63, citata nelle note alle premesse, è il seguente:

«1. Il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.».

— Per il testo integrale dell'art. 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 2005, n. 73.

Nota all'art. 7:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1989, n. 132.

Note all'art. 8:

— Per completezza d'informazione, il testo integrale dell'art. 4, comma 1, dell'art. 5, comma 1 e 2, dell'art. 29, comma 1, dell'art. 33 e seguenti e dell'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, già citato nelle note alle premesse, è il seguente:

«Art. 4 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

c) «dati identificativi», i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da *a)* a *o)* e da *r)* a *u)*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

g) «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

i) «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

q) «Garante», l'autorità di cui all'art. 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 5 *(Oggetto ed ambito di applicazione)*. — 1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.

2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

Art. 29 *(Responsabile del trattamento)*. — 1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

Art. 33 *(Misure minime)*. — 1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'art. 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'art. 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Art. 34 *(Trattamenti con strumenti elettronici)*. — 1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B, le seguenti misure minime:

a) autenticazione informatica;

b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Art. 35 *(Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)*. — 1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato *B)*, le seguenti misure minime:

a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Art. 36 *(Adeguamento)*. — 1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B, relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.

ALLEGATO B

DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Articoli da 33 a 36 del codice)

Trattamenti con strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.

2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.

3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.

4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.

5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.

6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.

8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.

9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.

11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

Sistema di autorizzazione

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di àmbito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.

13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza

15. Nell'àmbito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-*quinquies* del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.

18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Documento programmatico sulla sicurezza

19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;

19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'àmbito delle strutture preposte al trattamento dei dati;

19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;

19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;

19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;

19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;

19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-*ter* del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.

21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'art. 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

Misure di tutela e garanzia

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'àmbito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.».

— Per il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, si veda la nota all'art. 6

05G0265

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Mentana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Mentana (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mentana (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Achille Togna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mentana (Roma) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 28 settembre 2005.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 51126/1636/2002 Area raccordo con gli enti locali del 4 ottobre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mentana (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Achille Togna.

Roma, 5 novembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A11028

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di San Martino d'Agri e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Martino d'Agri (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Martino d'Agri (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerardo Quaranta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Martino d'Agri (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 22 settembre 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 763/E.L./Area II del 27 settembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Martino d'Agri (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gerardo Quaranta.

Roma, 5 novembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A11035

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 novembre 2005.

Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche, per l'anno 2006.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane» sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;

Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:

1) la Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato;

2) gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico;

3) nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato;

4) si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne;

Visto il successivo art. 5 che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la comunicazione dell'Unione;

Decreta:

Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 2006, come segue:

tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sole del sabato);

12, 13, 14, 19, 20 aprile - Pesach (Pasqua);

2 e 3 giugno - Shavuoth (Pentecoste);

3 agosto - Digiuno del 9 di Av;

23 e 24 settembre - Rosh Ha Shanà (Capodanno);

1º e 2 ottobre - Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

7, 8, 14 ottobre - Succoth (Festa delle Capanne)

15 ottobre - Simchat Torà (Festa della Legge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2005

Il Ministro: PISANU

05A10980

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 settembre 2005.

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'art. 72, il quale prevede, al comma 1, che le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa e, al comma 2, che i contributi a carico dei fondi di cui al predetto comma 1, concessi a decorrere dal 1º gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei principi indicati alle lettere *a), b)* e *c)* dello stesso comma 2;

Visto il proprio decreto n. 80675 del 25 luglio 2003, con il quale, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2003 è stato istituito, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 72, il capitolo n. 7830 concernente il «Fondo rotativo per le imprese»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), in particolare gli articoli 60, 61 e 66 relativi rispettivamente al «Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo», al «Fondo delle aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree» e al «Sostegno alla filiera agroalimentare»;

Vista la delibera CIPE del 9 maggio 2003 di allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il triennio 2003-2005;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 settembre 2003, n. 226, recante i criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, come novellato con i decreti del 3 febbraio 2004, del 14 maggio 2004 e del 12 luglio 2004;

Vista la Circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 gennaio 2004 - supplemento ordinario, di attuazione del decreto ministeriale del 1° agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, come modificato con circolare del 28 maggio 2004;

Vista la Decisione della Commissione europea C(2003)4105 dell'11 novembre 2003, relativa al regime di aiuto di stato n. 381/2003 per i contratti di filiera;

Ritenuto che, nel caso di agevolazioni concesse alla medesima impresa per lo stesso programma di attività sotto forma sia di finanziamento a tasso agevolato, sia di contributo a fondo perduto, le disposizioni di cui all'art. 72 della legge n. 289 del 2002 debbano essere riferite all'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili;

Attesa la necessità di emanare il decreto previsto dall'art. 72, comma 2, della predetta legge n. 289 del 2002 per gli interventi da effettuare da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi della normativa sopra richiamata;

Vista la documentazione trasmessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali con la nota del 1° marzo 2005, ai fini dell'intesa prevista dal ripetuto art. 72, comma 2, della legge n. 289 del 2002;

Considerato che l'intensità dell'aiuto derivante dall'applicazione delle misure agevolative, come di seguito disciplinate, risulta inferiore a quella delle misure attualmente in vigore, approvate dalla Commissione europea;

D'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali (nota SEG/556 del 22 aprile 2005);

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le agevolazioni relative ai contratti di filiera di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, previste dalla normativa richiamata nelle premesse, sono concesse secondo i criteri e le modalità stabilite dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti per quanto riguarda la forma, il tasso di interesse e la durata.

Art. 2.

Modalità di concessione delle agevolazioni relative ai contratti di filiera

1. Il contributo previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera è concesso per il 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

2. Nel caso di azioni per le quali i regimi di aiuti di stato approvati dalla Commissione europea prevedono che l'intensità massima dell'agevolazione è pari al cento per cento, il contributo pubblico verrà erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.

Art. 3.

Termini di rimborso del finanziamento a tasso agevolato

1. I finanziamenti a tasso agevolato relativi agli interventi di cui all'art. 2, sono rimborsati nei termini di cui ai commi 2 e 3.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno una durata non superiore a dieci anni a decorrere dalla data dei rispettivi provvedimenti di concessione, ivi compreso un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata degli stati di avanzamento del programma agevolato, ma comunque non superiore a cinque anni.

3. Il rimborso del finanziamento inizia dall'anno successivo alla data del provvedimento che dispone l'erogazione a saldo ovvero ridetermina l'ammontare definitivo delle agevolazioni concesse, ma comunque entro non oltre il quinto anno a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento medesimo, secondo un piano pluriennale di rientro a rate annuali comprensive di capitale e di interessi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi dovuti sulle quote di finanziamento erogate vengono corrisposti annualmente alla predetta scadenza.

Art. 4.

Restituzioni e revoche

1. Con il provvedimento che dispone la concessione delle agevolazioni di cui agli interventi disciplinati dal presente decreto possono, essere determinati:

a) gli obblighi dell'impresa e le ulteriori modalità relativi al rimborso delle rate del finanziamento, nonché gli interessi dovuti in caso di ritardo nel pagamento delle rate ovvero della restituzione del finanziamento medesimo ovvero dei contributi in caso di revoca delle agevolazioni;

b) le modalità della revoca del finanziamento determinata dal ritardato pagamento protratto per oltre un anno nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa per l'assunzione degli obblighi derivanti dal provvedimento medesimo pena la decadenza dai benefici concessi.

Art. 5.

Norma finale

Per quanto non disciplinato dal presente decreto continuano ad applicarsi, ove non incompatibili, le disposizioni legislative istitutive delle misure agevolative e le normative di attuazione delle disposizioni medesime, richiamate nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2005

Il Ministro: SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 262

05A10981

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Sicilia - sezione staccata di Caltanissetta.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 5077 del 12 ottobre 2005, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale della Sicilia, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della sezione staccata di Caltanissetta, ubicato in viale Kennedy, 16 - Caltanissetta, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 5443 del 2 novembre 2005, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale della Sicilia, ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per il giorno 31 ottobre 2005 per la motivazione sopra esposta;

Dispone

il mancato funzionamento dell'Ufficio della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta è accertato per il giorno 31 ottobre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2005

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

05A10982

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 798 dell'11 ottobre 2005, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in viale Kennedy, 18 - Caltanissetta, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 863 del 2 novembre 2005, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Caltanissetta ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per il giorno 31 ottobre 2005 per la motivazione esposta;

Dispone

il mancato funzionamento dell'Ufficio della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta è accertato per il giorno 31 ottobre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2005

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

05A10983

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 settembre 2005.

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto l'art. 35 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che prescrive la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

Visto il decreto dirigenziale emanato in data 15 novembre 2004 con il quale è stata disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

È disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2005

Il direttore generale: GRECO

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 289

05A11029

DECRETO 7 novembre 2005.

Variazione tecnica del prodotto fitosanitario «Cadou WG», registrato al n. 10379.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dell'8 marzo 2000, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005, con il quale è stato registrato al n. 10379 il prodotto fitosanitario denominato Cadou, contenente la sostanza attiva flufenacet, a nome dell'Impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 26 maggio 2004 dall'impresa medesima diretta ad ottenere l'autorizzazione alla estensione d'impiego su riso del prodotto sopracitato;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Viste le note del 15 settembre e 4 ottobre 2005 con le quali l'Impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 3 agosto 2005 ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto medesimo in Cadou WG;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata l'estensione d'impiego su riso del prodotto fitosanitario ora denominato Cadou WG dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa 130, registrato al n. 10379 con decreto dell'8 marzo 2000, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle conclusioni della valutazione comunitaria per la sostanza attiva flufenacet.

Per la sostanza attiva flufenacet è approvato il seguente limite massimo di residuo, che sarà inserito nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
Riso	0,05

Il prodotto è preparato negli stabilimenti delle imprese: STI Solfotecnica Italiana S.p.a. in Cotignola (Ravenna); importato, in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer Cropscience AG in Dormagen (Germania); confezionato negli stabilimenti delle imprese Bayer Cropscience S.r.l. in Filago (Bergamo); S.C.B. in Marle sur Serre (Francia).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 500-700-800-850 e kg 1-2-3-3,5-4-5-7-10-15-20.

Lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario di cui trattasi, confezionato con le etichette precedentemente autorizzate, è consentito fino al 30 gennaio 2007.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

CADOU® WG

DISERBANTE PER IL CONTROLLO DEL RISO CRODO E DI ALTRE INFESTANTI PER RISO, MAIS, SOIA, GIRASOLE, PATATA E POMODORO
FORMULAZIONE: MICROGRANULI IDRODISPERDIBILI

CADOU® WG
COMPOSIZIONE
100 g di CADOU WG contengono
60 g di flufenacet puro
coformulanti quanto basta a 100.
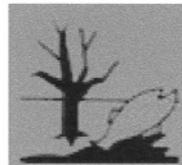
NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – 20156 Milano - V.le Certosa 130 – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania); STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); S.C.B. Marle sur Serre (Francia)
Registrazione n° 10379 del 08.03.2000 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: 500-700-800-850 g; 1-2-3-3,5-4-5-7-10-15-20 kg
Partita n°:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi non specifici: atassia, respirazione difficoltosa ed ipoattività.
Terapia sintomatica
Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

EPOCA D'IMPIEGO:
PRE-SEMINA PER RISO (almeno 30 giorni prima della semina); PRE-EMERGENZA PER MAIS, SOIA, GIRASOLE E PATATA; PRE-TRAPIANTO PER POMODORO.

SPETTRO D'AZIONE
Piante infestanti sensibili: Riso crodo (*Oryza sativa* var. *sylvatica*), Giavone (*Echinochloa crus-galli*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Panico (*Panicum dichotomiflorum*), Pabbio (*Setaria viridis*), Sorghetta da seme (*Sorghum halepense*).
Piante infestanti mediamente sensibili: Quadrettone (*Scirpus (= Schoenoplectus) mucronatus*), Eterantera (*Heteranthera spp.*), Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Borsa pastore comune (*Capsella bursa pastoris*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Farinello polisporo (*Chenopodium polyspermum*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Erba morella (*Solanum nigrum*).

DOSE D'IMPIEGO
Mais: 0,8-1 kg/ha, a seconda del tipo di terreno. Per garantire un risultato completo contro le dicotiledoni e' necessario miscelare al prodotto un dicotiledonicida specifico.
Soia: 0,7-0,85 kg/ha.
Pomodoro: 0,7-0,85 kg/ha.
N.B. Per garantire la selettivita' ottimale in ogni condizione metereologica e pedologica, si consiglia di eseguire il trattamento 7-14 giorni prima del trapianto del pomodoro.
Girasole: 0,6-0,8 kg/ha.
Patata: 0,6-0,8 kg/ha. Per garantire un risultato completo contro le dicotiledoni e' necessario miscelare al prodotto un dicotiledonicida specifico.
N.B: Il dosaggio piu' basso e' riservato ai terreni tendenzialmente sabbiosi o limosi.
Riso: 0,6-0,7 kg/ha. Il prodotto va applicato in pre-semina su risaia allagata. L'acqua nell'appezzamento trattato va tenuta ferma per 30 giorni, ripristinandone periodicamente il livello, dopodichè eliminare l'acqua ancora presente, allagare nuovamente la risaia e procedere alla semina del riso.
VOLUME D'ACQUA: 200-400 litri/ha.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
L'andamento climatico siccitoso dopo il trattamento con Cadou WG puo' ridurre l'efficacia del prodotto.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Intervallo di sicurezza: non richiesto dato il tipo di impiego

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare al riparo dall'umidità.

30.09.05

® Marchio registrato

05A10856

DECRETO 7 novembre 2005.

Registrazione definitiva del prodotto fitosanitario «Kicker», registrato al n. 11448.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 2 ottobre 2002, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 30 giugno 2005, con il quale è stato registrato in via provvisoria al n. 11448 il prodotto fitosanitario denominato Kicker, contenente le sostanze attive florasulam e fluroxypyr, a nome dell'impresa Dow Agrosciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam (Olanda) e sede secondaria in Italia, via Patroclo, 21 - Milano;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 che recepisce la direttiva 2000/10/CE della Commissione del 1º marzo 2000, concernente l'iscrizione della sostanza attiva fluroxypyr nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 2003, che recepisce la direttiva 2002/64/CE della Commissione del 15 luglio 2002, concernente l'iscrizione della sostanza attiva fluroxypyr nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la domanda presentata il 9 luglio 2003 dall'Impresa medesima, diretta ad ottenere la trasformazione da provvisoria in definitiva dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente alla conferma della registrazione del prodotto di cui trattasi fino al 30 novembre 2010 (data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva fluroxypyr in Allegato I);

Vista la nota dell'Ufficio del 3 agosto 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta il 13 settembre 2005 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È confermata fino al 30 novembre 2010 la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Kicker a nome dell'Impresa Dow Agrosciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam (Olanda) e sede secondaria in Italia, via Patroclo, 21 - Milano, registrato al n. 11448 con decreto del 2 ottobre 2002, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo del 30 giugno 2005, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: Diachem S.p.a. U.P. SIFA, in Caravaggio (Bergamo); Torre S.r.l., in Torrenieri fraz. Montalcino (Siena); Sipcam S.p.a. in Salerano sul Lambro (Lodi); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Dow Agrosciences S.A. - Drusenheim (Francia).

Lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario di cui trattasi, confezionato con le etichette precedentemente autorizzate, è consentito fino al 30 gennaio 2007.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

KICKER*

Erbicida selettivo per frumento ed orzo efficace contro infestanti dicotiledoni

SUSPO-EMULSIONABILE

Composizione di KICKER
Florasulam puro …...g 0,25 (=2,5 g/l)
Fluroxypyr puro ….g 14,53 (=100 g/l)
Coformulanti q b. a…………..g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, la pelle e le vie respiratorie. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione, consultare il medico immediatamente e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences B.V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano
Stabilimenti di produzione e/o confezionamento:
Dow AgroSciences S.A - DRUSENHEIM (Francia)
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino) - SI
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI)
Taglie autorizzate: **1 - 5 - 10 litri**
Registrazione n. 11448 del 02/10/2002 del Ministero della Salute
Partita n.: vedere sulla confezione
Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

Il preparato può diventare infiammabile durante l'uso.

Informazioni per il Medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: florasulam 2,5 g/l e fluroxypyr 100 g/l, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi: **Florasulam**: in caso di intossicazione, consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Fluroxypyr:** negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose. Organo bersaglio: fegato e rene. Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Erbicida selettivo per frumento ed orzo efficace contro infestanti dicotiledoni

CAMPI D'IMPIEGO
Infestanti sensibili: *Galium aparine* (Attaccamano), *Stellaria media* (Centocchio), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Sinapis arvensis* (Senape), *Diplotaxis erucoides* (Ruchetta violacea), *Capsella bursa-pastoris* (Borsapastore), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Fallopia convolvolus* (Poligono convolvolo), *Rapistrum rugosum* (Miagro peloso), *Myagrum perfoliatum* (Miagro liscio), *Convolvolus arvensis* (Vilucchio comune).

DOSI D'IMPIEGO: 1,5-1,8 litri/ha in 200-400 l/ha di acqua avendo cura di irrorare le infestanti in modo omogeneo

Epoca e modalità di applicazione: Trattare quando la coltura si trova nelle fasi fenologiche comprese tra accestimento e secondo nodo. Impiegare Kicker su infestanti che hanno raggiunto lo stadio di 4-6 foglie vere. Per infestazione di *Galium aparine* (Attaccamano) è possibile effettuare il trattamento in qualsiasi stadio di sviluppo dell'infestante.

AVVERTENZA: Qualora si renda necessaria la risemina della coltura per avversità climatiche, attacchi parassitari, ecc. è possibile seminare Frumento ed Orzo, Avena, Segale e Mais senza attendere nessun intervallo.

Lavaggio delle attrezzature: Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. Si raccomanda di seguire la seguente procedura:
1) Vuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione; riempire un terzo della botte con acqua pulita e sciacqure per 10 minuti, quindi vuotare l'attrezzatura.
2) Riempire un terzo della botte con una soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio (p.e. candeggina per uso domestico) nella misura di 0,5 litri/hl d'acqua; sciacquare per 10 minuti quindi vuotare l'attrezzatura.
3) Per eliminare ogni residuo di ipoclorito di sodio sciacquare con acqua pura.
4) Filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione d'acqua ed ipoclorito di sodio.

COMPATIBILITÀ: Kicker è miscibile con i principali prodotti autorizzati per la protezione delle colture indicate in questa etichetta.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutto, ortaggi, floreali in genere, ecc. Pertanto è consigliabile evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Intervallo di sicurezza: non necessario

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati).

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

05A10857

DECRETO 11 novembre 2005.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «San Pietro», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonché la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese;

Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004, n. 3585, con il quale, a seguito del parere non favorevole del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 dicembre 2004 in merito alla certificazione analitica relativa alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese, prodotta dalla società titolare, è stata sospesa, tra l'altro, la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale San Pietro di Roma;

Considerato che la predetta società, a seguito del suddetto parere, ha fatto pervenire, unitamente alla certificazione analitica integrativa concernente la determinazione dei sopra menzionati parametri, anche la documentazione relativa alle analisi chimiche e microbiologiche annuali richieste dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visti i pareri espressi dalla III sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 6 luglio 2005 e nella seduta del 20 ottobre 2005 in merito alla documentazione prodotta dalla società;

Visti gli atti dell'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «San Pietro» di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza.

Roma, 11 novembre 2005

Il direttore generale: GRECO

05A10979

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 ottobre 2005.

Determinazione del costo orario del lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito ai mesi di luglio, settembre e ottobre 2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 27 aprile 2005, concernente la determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da aziende esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito al mese di gennaio 2005;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dal mese di luglio 2005;

Esaminato l'accordo per il secondo biennio economico del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 2003 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimenti rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, stipulato il 23 giugno 2005 tra FISE e F.P-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-CISAL e tra FISE e UGL IGIENE AMBIENTALE;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito ai mesi di luglio, settembre e ottobre 2005, è determinato, distintamente per operai e impiegati, nelle allegate tabelle, che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle prescindono:

a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) dagli oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2005

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione IV -

COSTO DEL LAVORO ADDETTI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE-RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (ACCORDO ECONOMICO 23.6.2005 DEL CCNL 30.4.2003)

NAZIONALE **OPERAI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 commi 6, 7 (posizione parametrale B) e 8, 9 (posizione parametrale A)** **Luglio 2005**

	1 (#)	2B	2A	3B	3B(##)	3A	3A(##)	4B	4A	5B	5A
A-Elementi retributivi annui											
retribuzione base mensile	13.536,00	15.039,96	16.718,28	16.784,64	16.784,64	17.606,28	17.606,28	18.186,96	18.756,84	19.608,24	20.478,60
aum.period.anzianità (5 scatti)	914,40	1.059,60	1.059,60	1.146,60	1.146,60	1.146,60	1.146,60	1.255,20	1.255,20	1.441,20	1.441,20
#assegno ad personam/##compenso mensile coducente	1.344,96				142,56		142,56				
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**15.919,32**	**16.223,52**	**17.901,84**	**18.055,20**	**18.197,76**	**18.876,84**	**19.019,40**	**19.566,12**	**20.136,00**	**21.173,40**	**22.043,76**
B-Indennità varie											
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
ind.lavaggio indumenti ex art. 31 (0,258x271gg.)	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92
TOTALE"B"	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**
C-Oneri aggiuntivi											
festività cadenti di domenica (n°4)	204,09	207,99	229,51	231,48	233,30	242,01	243,84	250,85	258,15	271,45	282,61
festività lavorate (n°6)	458,02	466,79	515,21	519,63	523,74	543,33	547,44	563,22	579,65	609,58	634,69
tredicesima mensilità	1.326,61	1.351,96	1.491,82	1.504,60	1.516,48	1.573,07	1.584,95	1.630,51	1.678,00	1.764,45	1.836,98
quattordicesima mensilità	1.316,28	1.341,63	1.481,49	1.494,27	1.506,15	1.562,74	1.574,62	1.620,18	1.667,67	1.754,12	1.826,65
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"C"	**3.455,00**	**3.518,38**	**3.868,03**	**3.899,98**	**3.929,68**	**4.071,15**	**4.100,85**	**4.214,75**	**4.333,48**	**4.549,60**	**4.730,93**
D-Oneri previd.e assist.											
Inps (29,28%)	5.844,24	5.954,44	6.562,43	6.617,98	6.669,63	6.915,63	6.967,27	7.165,33	7.371,77	7.747,58	8.062,87
Inail (6,363%)	1.240,39	1.263,78	1.392,82	1.404,61	1.415,57	1.467,78	1.478,74	1.520,78	1.564,60	1.644,36	1.711,28
TOTALE"D"	**7.084,63**	**7.218,22**	**7.955,25**	**8.022,59**	**8.085,20**	**8.383,41**	**8.446,02**	**8.686,10**	**8.936,36**	**9.391,93**	**9.774,15**
E- T.F.R. e varie											
trattamento fine rapporto	1.217,44	1.232,44	1.367,12	1.373,79	1.385,23	1.439,73	1.451,17	1.488,00	1.533,73	1.604,92	1.674,77
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art 67	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33
* Spese interventi piano valutazione rischi (quota minima) ex art. 66	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1*271gg)	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
Fondo"Previambiente"	242,76	268,08	268,08	281,52	281,52	281,52	281,52	298,80	298,80	324,72	324,72
TOTALE"E"	**2.115,00**	**2.155,32**	**2.290,00**	**2.310,11**	**2.321,55**	**2.376,05**	**2.387,49**	**2.441,60**	**2.487,33**	**2.584,44**	**2.654,29**
Costo annuo	**28.693,44**	**29.234,92**	**32.134,60**	**32.407,36**	**32.653,67**	**33.826,93**	**34.073,23**	**35.028,06**	**36.012,65**	**37.818,86**	**39.322,60**
incidenza IRAP(4,25%)	1.155,24	1.177,26	1.295,01	1.306,10	1.316,10	1.363,75	1.373,75	1.412,54	1.452,52	1.525,90	1.586,96
incidenza IRES (33% IRAP)	381,23	388,49	427,35	431,01	434,31	450,04	453,34	466,14	479,33	503,55	523,70
F- TOTALE COSTO ANNUO	**30.229,90**	**30.800,67**	**33.856,96**	**34.144,47**	**34.404,08**	**35.640,71**	**35.900,32**	**36.906,74**	**37.944,51**	**39.848,30**	**41.433,26**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.519,16**	**2.566,72**	**2.821,41**	**2.845,37**	**2.867,01**	**2.970,06**	**2.991,69**	**3.075,56**	**3.162,04**	**3.320,69**	**3.452,77**
COSTO ORARIO (F:1.664)	**18,42**	**18,77**	**20,63**	**20,81**	**20,97**	**21,72**	**21,88**	**22,49**	**23,12**	**24,28**	**25,25**

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
	158,17
festività (4 giorni)	**24,33**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**262**
Ore mediamente lavorate:	**1.641**

365gg-52dom.-26ferie-4fest.-2fest.soppr.-10ass.,studio e mal.=271gg

NAZIONALE OPERAI NEOASSUNTI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 comma 6 (posizione parametrale B) - senza aumenti periodici di anzianità — Luglio 2005

	1	2B	3B	3B(#)	4B	5B
A-Elementi retributivi annui						
retribuzione base mensile	13.536,00	15.039,96	16.784,64	16.784,64	18.186,96	19.608,24
(#) compenso mensile coducente				142,56		
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**13.659,96**	**15.163,92**	**16.908,60**	**17.051,16**	**18.310,92**	**19.732,20**
B-Indennità varie						
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
ind.lavaggio indumenti ex art. 31 (0,258x271gg.)	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92
TOTALE"B"	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**
C-Oneri aggiuntivi						
festività cadenti di domenica (n°4)	175,13	194,41	216,78	218,60	234,76	252,98
festività lavorate (n°6)	392,85	436,23	486,56	490,67	527,01	568,01
tredicesima mensilità	1.138,33	1.263,66	1.409,05	1.420,93	1.525,91	1.644,35
quattordicesima mensilità	1.128,00	1.253,33	1.398,72	1.410,60	1.515,58	1.634,02
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"C"	**2.984,30**	**3.297,63**	**3.661,10**	**3.690,80**	**3.953,25**	**4.249,35**
D-Oneri previd.e assist.						
Inps (29,28%)	5.025,77	5.570,59	6.202,62	6.254,26	6.710,62	7.225,49
Inail (6,363%)	1.066,68	1.182,31	1.316,45	1.327,41	1.424,27	1.533,55
TOTALE"D"	**6.092,45**	**6.752,90**	**7.519,07**	**7.581,67**	**8.134,89**	**8.759,04**
E- T.F.R. e varie						
trattamento fine rapporto	1.095,40	1.216,09	1.356,10	1.367,54	1.468,63	1.582,68
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art. 67	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33
* Spese interventi piano valutazione rischi (quota minima) ex art. 66	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1*271gg)	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
Fondo"Previambiente"	242,76	268,08	281,52	281,52	298,80	324,72
TOTALE"E"	**1.992,96**	**2.138,97**	**2.292,42**	**2.303,86**	**2.422,23**	**2.562,20**
Costo annuo	**24.849,15**	**27.472,90**	**30.500,67**	**30.746,97**	**32.940,77**	**35.422,27**
incidenza IRAP(4,25%)	999,24	1.105,83	1.228,81	1.238,81	1.327,93	1.428,75
incidenza IRES (33% IRAP)	329,75	364,92	405,51	408,81	438,22	471,49
F- TOTALE COSTO ANNUO	**26.178,14**	**28.943,66**	**32.134,99**	**32.394,59**	**34.706,92**	**37.322,51**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.181,51**	**2.411,97**	**2.677,92**	**2.699,55**	**2.892,24**	**3.110,21**
COSTO ORARIO (F:1.664)	**15,95**	**17,64**	**19,58**	**19,74**	**21,15**	**22,74**

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
	158,17
festività (4 giorni)	**24,33**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**262**
Ore mediamente lavorate:	**1.641**

365gg-52dom.-26ferie-4fest.-2fest.soppr.-10ass.,studio e mal.=271gg

NAZIONALE — IMPIEGATI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 commi 6, 7 (posizione parametrale B) e 8, 9 (posizione parametrale A) — Luglio 2005

	3B	3A	4B	4A	5B	5A	6B	6A	7B	7A	8	8 Quadro
A-Elementi retributivi annui												
retribuzione base mensile	16.784,64	17.606,28	18.186,96	18.756,84	19.608,24	20.478,60	21.542,52	22.583,52	23.736,72	24.961,68	27.704,16	27.704,16
aum.period.anzianità (5 scatti)	1.146,60	1.146,60	1.255,20	1.255,20	1.441,20	1.441,20	1.626,60	1.626,60	1.875,00	1.875,00	2.091,60	2.091,60
indennità di funzione												929,64
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**18.055,20**	**18.876,84**	**19.566,12**	**20.136,00**	**21.173,40**	**22.043,76**	**23.293,08**	**24.334,08**	**25.735,68**	**26.960,64**	**29.919,72**	**30.849,36**
B-Oneri aggiuntivi												
festività cadenti di domenica (n°4)	231,48	242,01	250,85	258,15	271,45	282,61	298,63	311,98	329,94	345,65	383,59	395,50
tredicesima mensilità	1.504,60	1.573,07	1.630,51	1.678,00	1.764,45	1.836,98	1.941,09	2.027,84	2.144,64	2.246,72	2.493,31	2.570,78
quattordicesima mensilità	1.494,27	1.562,74	1.620,18	1.667,67	1.754,12	1.826,65	1.930,76	2.017,51	2.134,31	2.236,39	2.482,98	2.560,45
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"B"	**3.380,35**	**3.527,82**	**3.651,54**	**3.753,82**	**3.940,02**	**4.096,24**	**4.320,48**	**4.507,33**	**4.758,89**	**4.978,76**	**5.509,88**	**5.676,73**
C-Oneri previd.e assist.												
Inps (29,28%)	6.426,38	6.716,92	6.960,65	7.162,17	7.529,00	7.836,77	8.278,55	8.646,65	9.142,27	9.575,43	10.621,79	10.950,52
Inail (0,404%)	86,60	90,51	93,80	96,51	101,46	105,61	111,56	116,52	123,20	129,04	143,14	147,57
TOTALE"C"	**6.512,98**	**6.807,43**	**7.054,45**	**7.258,68**	**7.630,46**	**7.942,38**	**8.390,10**	**8.763,17**	**9.265,47**	**9.704,47**	**10.764,93**	**11.098,09**
D- T.F.R. e varie												
trattamento fine rapporto	1.373,79	1.439,73	1.488,00	1.533,73	1.604,92	1.674,77	1.763,00	1.846,54	1.942,92	2.041,22	2.264,63	2.339,23
Buono pasto (€1*265gg)	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
Fondo"Previambiente"	281,52	281,52	298,80	298,80	324,72	324,72	356,28	356,28	392,40	392,40	433,08	433,08
TOTALE"D"	**1.920,31**	**1.986,25**	**2.051,80**	**2.097,53**	**2.194,64**	**2.264,49**	**2.384,28**	**2.467,82**	**2.600,32**	**2.698,62**	**2.962,71**	**3.037,31**
Costo annuo	**29.868,84**	**31.198,34**	**32.323,91**	**33.246,04**	**34.938,53**	**36.346,87**	**38.387,95**	**40.072,40**	**42.360,36**	**44.342,48**	**49.157,24**	**50.661,50**
incidenza IRAP(4,25%)	1.254,48	1.310,82	1.358,52	1.397,59	1.469,31	1.528,99	1.615,48	1.686,86	1.783,82	1.867,81	2.071,84	2.135,58
incidenza IRES (33% IRAP)	413,98	432,57	448,31	461,21	484,87	504,57	533,11	556,66	588,66	616,38	683,71	704,74
E- TOTALE COSTO ANNUO	**31.537,30**	**32.941,73**	**34.130,74**	**35.104,84**	**36.892,72**	**38.380,43**	**40.536,54**	**42.315,93**	**44.732,84**	**46.826,67**	**51.912,78**	**53.501,82**
COSTO MENSILE (E:12)	**2.628,11**	**2.745,14**	**2.844,23**	**2.925,40**	**3.074,39**	**3.198,37**	**3.378,05**	**3.526,33**	**3.727,74**	**3.902,22**	**4.326,07**	**4.458,48**
COSTO ORARIO (E:1.627)	**19,65**	**20,52**	**21,27**	**21,87**	**22,99**	**23,91**	**25,26**	**26,37**	**27,87**	**29,18**	**32,34**	**33,33**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
	60,83
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**298**
Ore mediamente lavorate:	**1.605**

365gg-52dom.-26ferie-10fest.-2fest.soppr.-10ass.,studio e mal.=265gg

NAZIONALE **IMPIEGATI NEOASSUNTI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 comma 6 (posizione parametrale B) - senza aumenti periodici di anzianità** **Luglio 2005**

	3B	4B	5B	6B	7B	8	8 Quadro
A-Elementi retributivi annui							
retribuzione base mensile	16.784,64	18.186,96	19.608,24	21.542,52	23.736,72	27.704,16	27.704,16
indennità di funzione							929,64
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**16.908,60**	**18.310,92**	**19.732,20**	**21.666,48**	**23.860,68**	**27.828,12**	**28.757,76**
B-Oneri aggiuntivi							
festività cadenti di domenica (n°4)	216,78	234,76	252,98	277,78	305,91	356,77	368,69
tredicesima mensilità	1.409,05	1.525,91	1.644,35	1.805,54	1.988,39	2.319,01	2.396,48
quattordicesima mensilità	1.398,72	1.515,58	1.634,02	1.795,21	1.978,06	2.308,68	2.386,15
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"B"	**3.174,55**	**3.426,25**	**3.681,35**	**4.028,53**	**4.422,36**	**5.134,46**	**5.301,32**
C-Oneri previd.e assist.							
Inps (29,28%)	6.020,93	6.516,80	7.019,38	7.703,36	8.479,25	9.882,18	10.210,91
Inail (0,404%)	81,14	87,82	94,59	103,81	114,26	133,17	137,60
TOTALE"C"	**6.102,06**	**6.604,62**	**7.113,97**	**7.807,17**	**8.593,52**	**10.015,35**	**10.348,51**
D- T.F.R. e varie							
trattamento fine rapporto	1.356,10	1.468,63	1.582,68	1.737,90	1.913,98	2.232,36	2.306,96
Buono pasto (€1*265gg)	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
Fondo"Previambiente"	281,52	298,80	324,72	356,28	392,40	433,08	433,08
TOTALE"D"	**1.902,62**	**2.032,43**	**2.172,40**	**2.359,18**	**2.571,38**	**2.930,44**	**3.005,04**
Costo annuo	**28.087,83**	**30.374,22**	**32.699,92**	**35.861,36**	**39.447,93**	**45.908,37**	**47.412,63**
incidenza IRAP(4,25%)	1.179,02	1.275,91	1.374,46	1.508,43	1.660,42	1.934,18	1.997,93
incidenza IRES (33% IRAP)	389,08	421,05	453,57	497,78	547,94	638,28	659,32
E- TOTALE COSTO ANNUO	**29.655,93**	**32.071,17**	**34.527,96**	**37.867,58**	**41.656,29**	**48.480,83**	**50.069,87**
COSTO MENSILE (E:12)	**2.471,33**	**2.672,60**	**2.877,33**	**3.155,63**	**3.471,36**	**4.040,07**	**4.172,49**
COSTO ORARIO (E:1.627)	**18,48**	**19,98**	**21,51**	**23,59**	**25,95**	**30,21**	**31,20**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
	60,83
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**298**
Ore mediamente lavorate:	**1.605**

365gg-52dom.-26ferie-10fest.-2fest.soppr.-10ass.,studio e mal.=265gg

NAZIONALE **OPERAI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 commi 6, 7 (posizione parametrale B) e 8, 9 (posizione parametrale A)** **Settembre 2005**

	1 (#)	2B	2A	3B	3B(##)	3A	3A(##)	4B	4A	5B	5A
A-Elementi retributivi annui											
retribuzione base mensile	13.536,00	15.039,96	16.718,28	16.784,64	16.784,64	17.606,28	17.606,28	18.186,96	18.756,84	19.608,24	20.478,60
aum.period.anzianità (5 scatti)	914,40	1.059,60	1.059,60	1.146,60	1.146,60	1.146,60	1.146,60	1.255,20	1.255,20	1.441,20	1.441,20
#assegno ad personam/##compenso mensile coducente	1.344,96				142,56		142,56				
E.D.R.-ex Prot 31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Arretrati (gennaio-giugno 2005)	115,32	128,16	142,44	142,98	142,98	150,00	150,00	154,92	159,78	167,04	174,48
TOTALE"A"	16.034,64	16.351,68	18.044,28	18.198,18	18.340,74	19.026,84	19.169,40	19.721,04	20.295,78	21.340,44	22.218,24
B-Indennità varie											
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
ind.lavaggio indumenti ex art. 31 (0,258x271gg.)	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92
TOTALE"B"	119,48	119,48	119,48	119,48	119,48	119,48	119,48	119,48	119,48	119,48	119,48
C-Oneri aggiuntivi											
festività cadenti di domenica (n°4)	204,09	207,99	229,51	231,48	233,30	242,01	243,84	250,85	258,15	271,45	282,61
festività lavorate (n°6)	458,02	466,79	515,21	519,63	523,74	543,33	547,44	563,22	579,65	609,58	634,69
tredicesima mensilità	1.326,61	1.351,96	1.491,82	1.504,60	1.516,48	1.573,07	1.584,95	1.630,51	1.678,00	1.764,45	1.836,98
quattordicesima mensilità	1.316,28	1.341,63	1.481,49	1.494,27	1.506,15	1.562,74	1.574,62	1.620,18	1.667,67	1.754,12	1.826,65
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"C"	3.455,00	3.518,38	3.868,03	3.899,98	3.929,68	4.071,15	4.100,85	4.214,75	4.333,48	4.549,60	4.730,93
D-Oneri previd.e assist.											
Inps (29,28%)	5.878,81	5.992,86	6.605,13	6.660,85	6.712,49	6.960,60	7.012,24	7.211,77	7.419,67	7.797,65	8.115,18
Inail (6,363%)	1.247,73	1.271,93	1.401,88	1.413,71	1.424,67	1.477,33	1.488,29	1.530,64	1.574,76	1.654,99	1.722,38
TOTALE"D"	7.126,54	7.264,80	8.007,01	8.074,56	8.137,16	8.437,93	8.500,53	8.742,41	8.994,43	9.452,64	9.837,56
E- T.F.R. e varie											
trattamento fine rapporto	1.225,99	1.241,94	1.377,68	1.384,38	1.395,82	1.450,84	1.462,28	1.499,48	1.545,57	1.617,30	1.687,69
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art 67	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33
* Spese interventi piano valutazione rischi (quota minima) ex art. 66	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1*271gg)	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
Fondo"Previambiente"	242,76	268,08	268,08	281,52	281,52	281,52	281,52	298,80	298,80	324,72	324,72
TOTALE"E"	2.123,55	2.164,82	2.300,56	2.320,70	2.332,14	2.387,16	2.398,60	2.453,08	2.499,17	2.596,82	2.667,21
Costo annuo	28.859,21	29.419,15	32.339,35	32.612,89	32.859,20	34.042,55	34.288,86	35.250,75	36.242,34	38.058,98	39.573,42
incidenza IRAP(4,25%)	1.161,97	1.184,74	1.303,33	1.314,45	1.324,45	1.372,50	1.382,51	1.421,59	1.461,85	1.535,65	1.597,15
incidenza IRES (33% IRAP)	383,45	390,96	430,10	433,77	437,07	452,93	456,23	469,12	482,41	506,77	527,06
F- TOTALE COSTO ANNUO	30.404,63	30.994,85	34.072,78	34.361,11	34.620,72	35.867,99	36.127,59	37.141,47	38.186,60	40.101,40	41.697,63
COSTO MENSILE (F:12)	2.533,72	2.582,90	2.839,40	2.863,43	2.885,06	2.989,00	3.010,63	3.095,12	3.182,22	3.341,78	3.474,80
COSTO ORARIO (F:1.664)	18,53	18,89	20,76	20,94	21,10	21,86	22,02	22,63	23,27	24,44	25,41

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
	158,17
festività (4 giorni)	**24,33**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**262**
Ore mediamente lavorate:	**1.641**

365gg-52dom.-26ferie-4fest.-2fest.soppr.-10ass.,studio e mal.=271gg

NAZIONALE OPERAI NEOASSUNTI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 comma 6 (posizione parametrale B) - senza aumenti periodici di anzianità — **Settembre 2005**

	1	2B	3B	3B(#)	4B	5B
A-Elementi retributivi annui						
retribuzione base mensile	13.536,00	15.039,96	16.784,64	16.784,64	18.186,96	19.608,24
(#) compenso mensile conducente				142,56		
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**13.659,96**	**15.163,92**	**16.908,60**	**17.051,16**	**18.310,92**	**19.732,20**
B-Indennità varie						
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
ind.lavaggio indumenti ex art. 31 (0,258x271gg.)	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92
TOTALE"B"	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**
C-Oneri aggiuntivi						
festività cadenti di domenica (n°4)	175,13	194,41	216,78	218,60	234,76	252,98
festività lavorate (n°6)	392,85	436,23	486,56	490,67	527,01	568,01
tredicesima mensilità	1.138,33	1.263,66	1.409,05	1.420,93	1.525,91	1.644,35
quattordicesima mensilità	1.128,00	1.253,33	1.398,72	1.410,60	1.515,58	1.634,02
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"C"	**2.984,30**	**3.297,63**	**3.661,10**	**3.690,80**	**3.953,25**	**4.249,35**
D-Oneri previd.e assist.						
Inps (29,28%)	5.025,77	5.570,59	6.202,62	6.254,26	6.710,62	7.225,49
Inail (6,363%)	1.066,68	1.182,31	1.316,45	1.327,41	1.424,27	1.533,55
TOTALE"D"	**6.092,45**	**6.752,90**	**7.519,07**	**7.581,67**	**8.134,89**	**8.759,04**
E- T.F.R. e varie						
trattamento fine rapporto	1.095,40	1.216,09	1.356,10	1.367,54	1.468,63	1.582,68
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art. 67	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33
* Spese interventi piano valutazione rischi (quota minima) ex art. 66	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1*271gg)	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
Fondo"Previambiente"	242,76	268,08	281,52	281,52	298,80	324,72
TOTALE"E"	**1.992,96**	**2.138,97**	**2.292,42**	**2.303,86**	**2.422,23**	**2.562,20**
Costo annuo	**24.849,15**	**27.472,90**	**30.500,67**	**30.746,97**	**32.940,77**	**35.422,27**
incidenza IRAP(4,25%)	999,24	1.105,83	1.228,81	1.238,81	1.327,93	1.428,75
incidenza IRES (33% IRAP)	329,75	364,92	405,51	408,81	438,22	471,49
F- TOTALE COSTO ANNUO	**26.178,14**	**28.943,66**	**32.134,99**	**32.394,59**	**34.706,92**	**37.322,51**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.181,51**	**2.411,97**	**2.677,92**	**2.699,55**	**2.892,24**	**3.110,21**
COSTO ORARIO (F:1.664)	**15,95**	**17,64**	**19,58**	**19,74**	**21,15**	**22,74**

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
	158,17
festività (4 giorni)	**24,33**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**262**
Ore mediamente lavorate:	**1.641**

365gg-52dom.-26ferie-4fest.-2fest.soppr.-10ass.,studio e mal.=271gg

NAZIONALE **IMPIEGATI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 commi 6, 7 (posizione parametrale B) e 8, 9 (posizione parametrale A)** **Settembre 2005**

	3B	3A	4B	4A	5B	5A	6B	6A	7B	7A	8	8 Quadro
A-Elementi retributivi annui												
retribuzione base mensile	16.784,64	17.606,28	18.186,96	18.756,84	19.608,24	20.478,60	21.542,52	22.583,52	23.736,72	24.961,68	27.704,16	27.704,16
aum.period.anzianità (5 scatti)	1.146,60	1.146,60	1.255,20	1.255,20	1.441,20	1.441,20	1.626,60	1.626,60	1.875,00	1.875,00	2.091,60	2.091,60
indennità di funzione												929,64
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Arretrati (gennaio-giugno 2005)	142,98	150,00	154,92	159,78	167,04	174,48	183,54	192,42	202,20	212,64	236,04	236,04
TOTALE"A"	**18.198,18**	**19.026,84**	**19.721,04**	**20.295,78**	**21.340,44**	**22.218,24**	**23.476,62**	**24.526,50**	**25.937,88**	**27.173,28**	**30.155,76**	**31.085,40**
B-Oneri aggiuntivi												
festività cadenti di domenica (n°4)	231,48	242,01	250,85	258,15	271,45	282,61	298,63	311,98	329,94	345,65	383,59	395,50
tredicesima mensilità	1.504,60	1.573,07	1.630,51	1.678,00	1.764,45	1.836,98	1.941,09	2.027,84	2.144,64	2.246,72	2.493,31	2.570,78
quattordicesima mensilità	1.494,27	1.562,74	1.620,18	1.667,67	1.754,12	1.826,65	1.930,76	2.017,51	2.134,31	2.236,39	2.482,98	2.560,45
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"B"	**3.380,35**	**3.527,82**	**3.651,54**	**3.753,82**	**3.940,02**	**4.096,24**	**4.320,48**	**4.507,33**	**4.758,89**	**4.978,76**	**5.509,88**	**5.676,73**
C-Oneri previd.e assist.												
Inps (29,28%)	6.469,24	6.761,89	7.007,10	7.210,07	7.579,08	7.889,08	8.333,57	8.704,34	9.202,89	9.639,18	10.692,56	11.021,29
Inail (0,404%)	87,18	91,12	94,43	97,16	102,13	106,31	112,30	117,30	124,01	129,89	144,09	148,52
TOTALE"C"	**6.556,42**	**6.853,01**	**7.101,52**	**7.307,23**	**7.681,22**	**7.995,39**	**8.445,87**	**8.821,64**	**9.326,91**	**9.769,08**	**10.836,65**	**11.169,81**
D- T.F.R. e varie												
trattamento fine rapporto	1.384,38	1.450,84	1.499,48	1.545,57	1.617,30	1.687,69	1.776,60	1.860,80	1.957,89	2.056,97	2.282,12	2.356,72
Buono pasto (€1*265gg)	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
Fondo"Previambiente"	281,52	281,52	298,80	298,80	324,72	324,72	356,28	356,28	392,40	392,40	433,08	433,08
TOTALE"D"	**1.930,90**	**1.997,36**	**2.063,28**	**2.109,37**	**2.207,02**	**2.277,41**	**2.397,88**	**2.482,08**	**2.615,29**	**2.714,37**	**2.980,20**	**3.054,80**
Costo annuo	**30.065,85**	**31.405,03**	**32.537,38**	**33.466,20**	**35.168,70**	**36.587,29**	**38.640,85**	**40.337,54**	**42.638,98**	**44.635,48**	**49.482,48**	**50.986,74**
incidenza IRAP(4,25%)	1.262,83	1.319,58	1.367,56	1.406,92	1.479,07	1.539,18	1.626,20	1.698,10	1.795,62	1.880,22	2.085,62	2.149,36
incidenza IRES (33% IRAP)	416,73	435,46	451,30	464,28	488,09	507,93	536,65	560,37	592,56	620,47	688,25	709,29
E- TOTALE COSTO ANNUO	**31.745,42**	**33.160,07**	**34.356,24**	**35.337,41**	**37.135,86**	**38.634,39**	**40.803,70**	**42.596,01**	**45.027,16**	**47.136,18**	**52.256,35**	**53.845,39**
COSTO MENSILE (E:12)	**2.645,45**	**2.763,34**	**2.863,02**	**2.944,78**	**3.094,65**	**3.219,53**	**3.400,31**	**3.549,67**	**3.752,26**	**3.928,02**	**4.354,70**	**4.487,12**
COSTO ORARIO (E:1.627)	**19,78**	**20,66**	**21,41**	**22,02**	**23,14**	**24,07**	**25,42**	**26,54**	**28,05**	**29,37**	**32,56**	**33,55**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
	60,83
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**298**
Ore mediamente lavorate:	**1.605**

365gg-52dom.-26ferie-10fest.-2fest.soppr.-10ass.,studio e mal.=265gg

NAZIONALE **IMPIEGATI NEOASSUNTI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 comma 6 (posizione parametrale B) - senza aumenti periodici di anzianità** **Settembre 2005**

	3B	4B	5B	6B	7B	8	8 Quadro
A-Elementi retributivi annui							
retribuzione base mensile	16.784,64	18.186,96	19.608,24	21.542,52	23.736,72	27.704,16	27.704,16
indennità di funzione							929,64
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**16.908,60**	**18.310,92**	**19.732,20**	**21.666,48**	**23.860,68**	**27.828,12**	**28.757,76**
B-Oneri aggiuntivi							
festività cadenti di domenica (n°4)	216,78	234,76	252,98	277,78	305,91	356,77	368,69
tredicesima mensilità	1.409,05	1.525,91	1.644,35	1.805,54	1.988,39	2.319,01	2.396,48
quattordicesima mensilità	1.398,72	1.515,58	1.634,02	1.795,21	1.978,06	2.308,68	2.386,15
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"B"	**3.174,55**	**3.426,25**	**3.681,35**	**4.028,53**	**4.422,36**	**5.134,46**	**5.301,32**
C-Oneri previd.e assist.							
Inps (29,28%)	6.020,93	6.516,80	7.019,38	7.703,36	8.479,25	9.882,18	10.210,91
Inail (0,404%)	81,14	87,82	94,59	103,81	114,26	133,17	137,60
TOTALE"C"	**6.102,06**	**6.604,62**	**7.113,97**	**7.807,17**	**8.593,52**	**10.015,35**	**10.348,51**
D- T.F.R. e varie							
trattamento fine rapporto	1.356,10	1.468,63	1.582,68	1.737,90	1.913,98	2.232,36	2.306,96
Buono pasto (€1*265gg)	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
Fondo"Previambiente"	281,52	298,80	324,72	356,28	392,40	433,08	433,08
TOTALE"D"	**1.902,62**	**2.032,43**	**2.172,40**	**2.359,18**	**2.571,38**	**2.930,44**	**3.005,04**
Costo annuo	**28.087,83**	**30.374,22**	**32.699,92**	**35.861,36**	**39.447,93**	**45.908,37**	**47.412,63**
incidenza IRAP(4,25%)	1.179,02	1.275,91	1.374,46	1.508,43	1.660,42	1.934,18	1.997,93
incidenza IRES (33% IRAP)	389,08	421,05	453,57	497,78	547,94	638,28	659,32
E- TOTALE COSTO ANNUO	**29.655,93**	**32.071,17**	**34.527,96**	**37.867,58**	**41.656,29**	**48.480,83**	**50.069,87**
COSTO MENSILE (E:12)	**2.471,33**	**2.672,60**	**2.877,33**	**3.155,63**	**3.471,36**	**4.040,07**	**4.172,49**
COSTO ORARIO (E:1.627)	**18,48**	**19,98**	**21,51**	**23,59**	**25,95**	**30,21**	**31,20**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
	60,83
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**298**
Ore mediamente lavorate:	**1.605**

365gg-52dom.-26ferie-10fest.-2fest.soppr.-10ass.,studio e mal.=265gg

NAZIONALE — **OPERAI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 commi 6, 7 (posizione parametrale B) e 8, 9 (posizione parametrale A)** — **Ottobre 2005**

	1 (#)	2B	2A	3B	3B(##)	3A	3A(##)	4B	4A	5B	5A
A-Elementi retributivi annui											
retribuzione base mensile	13.858,92	15.398,76	17.117,04	17.185,08	17.185,08	18.026,28	18.026,28	18.620,76	19.204,32	20.076,00	20.967,12
aum.period.anzianità (5 scatti)	914,40	1.059,60	1.059,60	1.146,60	1.146,60	1.146,60	1.146,60	1.255,20	1.255,20	1.441,20	1.441,20
#assegno ad personam/##compenso mensile coducente	1.344,96				142,56		142,56				
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Arretrati (gennaio-giugno 2005)	115,32	128,16	142,44	142,98	142,98	150,00	150,00	154,92	159,78	167,04	174,48
TOTALE"A"	**16.357,56**	**16.710,48**	**18.443,04**	**18.598,62**	**18.741,18**	**19.446,84**	**19.589,40**	**20.154,84**	**20.743,26**	**21.808,20**	**22.706,76**
B-Indennità varie											
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
ind.lavaggio indumenti ex art. 31 (0,258x271gg.)	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92
TOTALE"B"	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**
C-Oneri aggiuntivi											
festività cadenti di domenica (n°4)	208,23	212,59	234,62	236,61	238,44	247,40	249,22	256,41	263,89	277,45	288,88
festività lavorate (n°6)	467,33	477,14	526,71	531,18	535,29	555,45	559,56	575,73	592,56	623,07	648,78
tredicesima mensilità	1.353,52	1.381,86	1.525,05	1.537,97	1.549,85	1.608,07	1.619,95	1.666,66	1.715,29	1.803,43	1.877,69
quattordicesima mensilità	1.343,19	1.371,53	1.514,72	1.527,64	1.539,52	1.597,74	1.609,62	1.656,33	1.704,96	1.793,10	1.867,36
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"C"	**3.522,28**	**3.593,13**	**3.951,10**	**3.983,40**	**4.013,10**	**4.158,65**	**4.188,35**	**4.305,13**	**4.426,70**	**4.647,05**	**4.832,70**
D-Oneri previd.e assist.											
Inps (29,28%)	5.995,79	6.122,84	6.749,58	6.805,91	6.857,55	7.112,75	7.164,39	7.368,92	7.581,77	7.967,10	8.292,15
Inail (6,363%)	1.272,56	1.299,52	1.432,54	1.444,50	1.455,46	1.509,62	1.520,58	1.563,99	1.609,17	1.690,95	1.759,94
TOTALE"D"	**7.268,35**	**7.422,36**	**8.182,13**	**8.250,41**	**8.313,01**	**8.622,37**	**8.684,97**	**8.932,91**	**9.190,94**	**9.658,05**	**10.052,09**
E- T.F.R. e varie											
trattamento fine rapporto	1.251,90	1.270,73	1.409,67	1.416,52	1.427,96	1.484,54	1.495,98	1.534,29	1.581,48	1.654,83	1.726,89
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art 67	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33
* Spese interventi piano valutazione rischi (quota minima) ex art. 66	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1*271gg)	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
Fondo"Previambiente"	242,76	268,08	268,08	281,52	281,52	281,52	281,52	298,80	298,80	324,72	324,72
TOTALE"E"	**2.149,46**	**2.193,61**	**2.332,55**	**2.352,84**	**2.364,28**	**2.420,86**	**2.432,30**	**2.487,89**	**2.535,08**	**2.634,35**	**2.706,41**
Costo annuo	**29.417,13**	**30.039,06**	**33.028,30**	**33.304,75**	**33.551,05**	**34.768,20**	**35.014,50**	**36.000,24**	**37.015,46**	**38.867,14**	**40.417,44**
incidenza IRAP(4,25%)	1.184,63	1.209,91	1.331,30	1.342,54	1.352,55	1.401,97	1.411,97	1.452,02	1.493,25	1.568,47	1.631,43
incidenza IRES (33% IRAP)	390,93	399,27	439,33	443,04	446,34	462,65	465,95	479,17	492,77	517,60	538,37
F- TOTALE COSTO ANNUO	**30.992,68**	**31.648,24**	**34.798,93**	**35.090,33**	**35.349,93**	**36.632,82**	**36.892,43**	**37.931,43**	**39.001,48**	**40.953,20**	**42.587,24**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.582,72**	**2.637,35**	**2.899,91**	**2.924,19**	**2.945,83**	**3.052,74**	**3.074,37**	**3.160,95**	**3.250,12**	**3.412,77**	**3.548,94**
COSTO ORARIO (F:1.664)	**18,89**	**19,29**	**21,21**	**21,38**	**21,54**	**22,32**	**22,48**	**23,11**	**23,77**	**24,96**	**25,95**

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
	158,17
festività (4 giorni)	**24,33**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**262**
Ore mediamente lavorate:	**1.641**

365gg-52dom.-26ferie-4fest.-2fest.soppr.-10ass.,studio e mal.=271gg

NAZIONALE OPERAI NEOASSUNTI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 comma 6 (posizione parametrale B) - senza aumenti periodici di anzianità — Ottobre 2005

	1	2B	3B	3B(#)	4B	5B
A-Elementi retributivi annui						
retribuzione base mensile	13.858,92	15.398,76	17.185,08	17.185,08	18.620,76	20.076,00
(#) compenso mensile coducente				142,56		
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**13.982,88**	**15.522,72**	**17.309,04**	**17.451,60**	**18.744,72**	**20.199,96**
B-Indennità varie						
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
ind.lavaggio indumenti ex art. 31 (0,258x271gg.)	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92
TOTALE"B"	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**
C-Oneri aggiuntivi						
festività cadenti di domenica (n°4)	179,27	199,01	221,91	223,74	240,32	258,97
festività lavorate (n°6)	402,16	446,58	498,11	502,22	539,52	581,50
tredicesima mensilità	1.165,24	1.293,56	1.442,42	1.454,30	1.562,06	1.683,33
quattordicesima mensilità	1.154,91	1.283,23	1.432,09	1.443,97	1.551,73	1.673,00
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"C"	**3.051,58**	**3.372,38**	**3.744,53**	**3.774,23**	**4.043,63**	**4.346,80**
D-Oneri previd.e assist.						
Inps (29,28%)	5.142,75	5.700,57	6.347,68	6.399,32	6.867,77	7.394,94
Inail (6,363%)	1.091,50	1.209,90	1.347,24	1.358,20	1.457,62	1.569,51
TOTALE"D"	**6.234,25**	**6.910,47**	**7.694,92**	**7.757,52**	**8.325,39**	**8.964,45**
E- T.F.R. e varie						
trattamento fine rapporto	1.121,32	1.244,89	1.388,23	1.399,67	1.503,44	1.620,22
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art. 67	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33
* Spese interventi piano valutazione rischi (quota minima) ex art. 66	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1*271gg)	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
Fondo"Previambiente"	242,76	268,08	281,52	281,52	298,80	324,72
TOTALE"E"	**2.018,88**	**2.167,77**	**2.324,55**	**2.335,99**	**2.457,04**	**2.599,74**
Costo annuo	**25.407,07**	**28.092,81**	**31.192,52**	**31.438,82**	**33.690,26**	**36.230,43**
incidenza IRAP(4,25%)	1.021,89	1.131,01	1.256,91	1.266,91	1.358,37	1.461,57
incidenza IRES (33% IRAP)	337,23	373,23	414,78	418,08	448,26	482,32
F- TOTALE COSTO ANNUO	**26.766,19**	**29.597,05**	**32.864,20**	**33.123,81**	**35.496,89**	**38.174,32**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.230,52**	**2.466,42**	**2.738,68**	**2.760,32**	**2.958,07**	**3.181,19**
COSTO ORARIO (F:1.664)	**16,31**	**18,04**	**20,03**	**20,19**	**21,63**	**23,26**

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
	158,17
festività (4 giorni)	**24,33**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**262**
Ore mediamente lavorate:	**1.641**

365gg-52dom.-26ferie-4fest.-2fest.soppr.-10ass.,studio e mal.=271gg

NAZIONALE **IMPIEGATI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 commi 6, 7 (posizione parametrale B) e 8, 9 (posizione parametrale A)** **Ottobre 2005**

	3B	3A	4B	4A	5B	5A	6B	6A	7B	7A	8	8 Quadro
A-Elementi retributivi annui												
retribuzione base mensile	17.185,08	18.026,28	18.620,76	19.204,32	20.076,00	20.967,12	22.056,48	23.122,20	24.303,00	25.557,12	28.365,00	28.365,00
aum.period.anzianità (5 scatti)	1.146,60	1.146,60	1.255,20	1.255,20	1.441,20	1.441,20	1.626,60	1.626,60	1.875,00	1.875,00	2.091,60	2.091,60
indennità di funzione												929,64
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Arretrati (gennaio-giugno 2005)	142,98	150,00	154,92	159,78	167,04	174,48	183,54	192,42	202,20	212,64	236,04	236,04
TOTALE"A"	**18.598,62**	**19.446,84**	**20.154,84**	**20.743,26**	**21.808,20**	**22.706,76**	**23.990,58**	**25.065,18**	**26.504,16**	**27.768,72**	**30.816,60**	**31.746,24**
B-Oneri aggiuntivi												
festività cadenti di domenica (n°4)	236,61	247,40	256,41	263,89	277,45	288,88	305,22	318,88	337,20	353,28	392,06	403,98
tredicesima mensilità	1.537,97	1.608,07	1.666,66	1.715,29	1.803,43	1.877,69	1.983,92	2.072,73	2.191,83	2.296,34	2.548,38	2.625,85
quattordicesima mensilità	1.527,64	1.597,74	1.656,33	1.704,96	1.793,10	1.867,36	1.973,59	2.062,40	2.181,50	2.286,01	2.538,05	2.615,52
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"B"	**3.452,22**	**3.603,21**	**3.729,40**	**3.834,14**	**4.023,98**	**4.183,93**	**4.412,73**	**4.604,01**	**4.860,53**	**5.085,63**	**5.628,49**	**5.795,35**
C-Oneri previd.e assist.												
Inps (29,28%)	6.610,84	6.910,40	7.160,49	7.368,30	7.744,49	8.061,83	8.515,31	8.894,82	9.403,14	9.849,74	10.926,24	11.254,97
Inail (0,404%)	89,09	93,12	96,49	99,29	104,36	108,64	114,75	119,86	126,71	132,73	147,24	151,67
TOTALE"C"	**6.699,93**	**7.003,53**	**7.256,99**	**7.467,60**	**7.848,85**	**8.170,47**	**8.630,06**	**9.014,69**	**9.529,85**	**9.982,47**	**11.073,48**	**11.406,64**
D- T.F.R. e varie												
trattamento fine rapporto	1.416,52	1.484,54	1.534,29	1.581,48	1.654,83	1.726,89	1.817,84	1.904,02	2.003,34	2.104,75	2.335,15	2.409,75
Buono pasto (€1*265gg)	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
Fondo"Previambiente"	281,52	281,52	298,80	298,80	324,72	324,72	356,28	356,28	392,40	392,40	433,08	433,08
TOTALE"D"	**1.963,04**	**2.031,06**	**2.098,09**	**2.145,28**	**2.244,55**	**2.316,61**	**2.439,12**	**2.525,30**	**2.660,74**	**2.762,15**	**3.033,23**	**3.107,83**
Costo annuo	**30.713,81**	**32.084,63**	**33.239,31**	**34.190,27**	**35.925,58**	**37.377,77**	**39.472,49**	**41.209,18**	**43.555,28**	**45.598,97**	**50.551,79**	**52.056,05**
incidenza IRAP(4,25%)	1.290,29	1.348,38	1.397,31	1.437,60	1.511,14	1.572,68	1.661,44	1.735,03	1.834,45	1.921,05	2.130,93	2.194,67
incidenza IRES (33% IRAP)	425,80	444,96	461,11	474,41	498,68	518,98	548,28	572,56	605,37	633,95	703,21	724,24
E- TOTALE COSTO ANNUO	**32.429,89**	**33.877,97**	**35.097,73**	**36.102,29**	**37.935,40**	**39.469,42**	**41.682,21**	**43.516,78**	**45.995,10**	**48.153,97**	**53.385,93**	**54.974,97**
COSTO MENSILE (E:12)	**2.702,49**	**2.823,16**	**2.924,81**	**3.008,52**	**3.161,28**	**3.289,12**	**3.473,52**	**3.626,40**	**3.832,92**	**4.012,83**	**4.448,83**	**4.581,25**
COSTO ORARIO (E:1.627)	**20,21**	**21,11**	**21,87**	**22,49**	**23,64**	**24,59**	**25,97**	**27,11**	**28,66**	**30,00**	**33,26**	**34,25**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
	60,83
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**298**
Ore mediamente lavorate:	**1.605**

365gg-52dom.-26ferie-10fest.-2fest.soppr.-10ass.,studio e mal.=265gg

NAZIONALE **IMPIEGATI NEOASSUNTI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 comma 6 (posizione parametrale B) - senza aumenti periodici di anzianità** **Ottobre 2005**

	3B	4B	5B	6B	7B	8	8 Quadro
A-Elementi retributivi annui							
retribuzione base mensile	17.185,08	18.620,76	20.076,00	22.056,48	24.303,00	28.365,00	28.365,00
indennità di funzione							929,64
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Arretrati (gennaio-giugno 2005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE"A"	**17.309,04**	**18.744,72**	**20.199,96**	**22.180,44**	**24.426,96**	**28.488,96**	**29.418,60**
B-Oneri aggiuntivi							
festività cadenti di domenica (n°4)	221,91	240,32	258,97	284,36	313,17	365,24	377,16
tredicesima mensilità	1.442,42	1.562,06	1.683,33	1.848,37	2.035,58	2.374,08	2.451,55
quattordicesima mensilità	1.432,09	1.551,73	1.673,00	1.838,04	2.025,25	2.363,75	2.441,22
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"B"	**3.246,42**	**3.504,11**	**3.765,30**	**4.120,77**	**4.524,00**	**5.253,07**	**5.419,93**
C-Oneri previd.e assist.							
Inps (29,28%)	6.162,53	6.670,20	7.184,79	7.885,10	8.679,50	10.115,86	10.444,59
Inail (0,404%)	83,04	89,89	96,82	106,26	116,96	136,32	140,75
TOTALE"C"	**6.245,57**	**6.760,08**	**7.281,61**	**7.991,36**	**8.796,46**	**10.252,18**	**10.585,34**
D- T.F.R. e varie							
trattamento fine rapporto	1.388,23	1.503,44	1.620,22	1.779,15	1.959,42	2.285,39	2.359,99
Buono pasto (€1*265gg)	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
Fondo"Previambiente"	281,52	298,80	324,72	356,28	392,40	433,08	433,08
TOTALE"D"	**1.934,75**	**2.067,24**	**2.209,94**	**2.400,43**	**2.616,82**	**2.983,47**	**3.058,07**
Costo annuo	**28.735,78**	**31.076,15**	**33.456,81**	**36.693,00**	**40.364,24**	**46.977,68**	**48.481,94**
incidenza IRAP(4,25%)	1.206,48	1.305,65	1.406,54	1.543,67	1.699,25	1.979,50	2.043,24
incidenza IRES (33% IRAP)	398,14	430,87	464,16	509,41	560,75	653,23	674,27
E- TOTALE COSTO ANNUO	**30.340,40**	**32.812,67**	**35.327,50**	**38.746,09**	**42.624,24**	**49.610,41**	**51.199,44**
COSTO MENSILE (E:12)	**2.528,37**	**2.734,39**	**2.943,96**	**3.228,84**	**3.552,02**	**4.134,20**	**4.266,62**
COSTO ORARIO (E:1.627)	**18,90**	**20,44**	**22,01**	**24,14**	**26,56**	**30,91**	**31,90**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
	60,83
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**298**
Ore mediamente lavorate:	**1.605**

365gg-52dom.-26ferie-10fest.-2fest.soppr.-10ass.,studio e mal.=265gg

05A10984

DECRETO 28 ottobre 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Felix Services Logistics» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto il proprio decreto del 16 settembre 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma, del codice civile, ha nominato la dott.ssa Scandizzo Maria Carmela liquidatore della società cooperativa «Felix Services Logistics» a r.l., già posta in liquidazione volontaria in data 3 febbraio 2003;

Vista la nota del 24 ottobre 2005, con la quale il predetto liquidatore ha comunicato la rinuncia all'incarico per sopraggiunti motivi personali, che non consentono la prosecuzione del mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore rinunciatario;

Decreta:

Il dott. Filippi Renato, nato a Torino il 26 ottobre 1957 e con studio in Torino, corso Francia n. 336, è nominato liquidatore della società cooperativa «Felix Services Logistics» a r.l., con sede legale in Torino, via Giachino n. 82, in sostituzione della dott.ssa Scandizzo Maria Carmela rinunciataria.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 28 ottobre 2005

Il direttore provinciale: GRIPPA

05A10852

DECRETO 8 novembre 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Ferdinando Magellano», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Morelli, in data 19 aprile 1984, repertorio n. 54815, registro società n. 3769/84, tribunale di Roma BUSC n. 28276, codice fiscale n. 97031200583 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «SCEP», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Andrea Castelnuovo, in data 16 febbraio 1984, repertorio n. 47899, registro società n. 1919/84, tribunale di Roma BUSC n. 28224, codice fiscale n. 06409130587 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «Giovanni Caboto», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Morelli Antonio, in data 19 aprile 1984, repertorio n. 054814, registro socieità n. 3768/84, tribunale di Roma BUSC n. 28277, codice fiscale n. 97031180587 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «Finmercati», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Fulvio Scuccimarra, in data 14 aprile 1984, repertorio n. 023105, registro società n. 4887/84, tribunale di Roma BUSC n. 28376, codice fiscale n. 06592040585 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «Edilizia Santa Lucia», con sede in Castelnuovo di Porto, costituita per rogito notaio Bruno Bianchi, in data 18 ottobre 1990, repertorio n. 017163, registro società n. 11476, tribunale di Roma BUSC n. 32187, codice fiscale n. 03956471001 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

società cooperativa «Ge.Ri.Men.», con sede in Frascati, costituita per rogito notaio Michele Giuliano, in data 28 dicembre 1988, repertorio n. 041869, registro società n. 2226, tribunale di Roma BUSC n. 30995, codice fiscale n. 03538461009 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 8 novembre 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A10922

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 novembre 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge persistenti dal 2 novembre 2004 al 10 gennaio 2005 nella provincia di Agrigento;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Agrigento:

piogge persistenti dal 2 novembre 2004 al 10 gennaio 2005;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio del comune di Licata.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 10 novembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A10886

DECRETO 11 novembre 2005.

Approvazione del protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 15, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante disposizioni in materia di accordi del sistema agroalimentare da realizzare per produzioni di quantità sancite ai sensi di regolamenti comunitari di settore, con particolare riguardo alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette;

Considerate le condizioni produttive delle denominazioni di origine protette le cui caratteristiche qualitative derivano dalla materia prima e dalla localizzazione territoriale;

Considerata in particolare l'esigenza di assicurare il mantenimento del livello qualitativo anche in relazione alla disponibilità di materia prima idonea, attesi i condizionamenti connessi con l'organizzazione comune dei mercati agricoli nonché le limitazioni derivanti dai naturali cicli biologici;

Considerato altresì che le produzioni a denominazione di origine protetta rappresentano una compo-

nente rilevante del comparto agricolo, in quanto direttamente connesse con la materia prima trattandosi di prodotti di prima trasformazione;

Considerato inoltre che tali accordi sono sottoposti all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Esaminato il protocollo di accordo, depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipulato in data 26 settembre 2005 tra il Consorzio del Prosciutto di San Daniele in rappresentanza delle imprese di stagionatura, ASS.I.CA. in rappresentanza delle imprese di macellazione e Coldiretti, Confagricoltura, C.I.A., U.NA.PRO.S e A.N.A.S. in rappresentanza dei produttori suinicoli interessati alla DOP «Prosciutto di San Daniele», riconosciuta ai sensi del reg. (CEE) n. 2081/92 con regolamento (CE) n. 1107/96;

Ritenuto di poter procedere alla sua approvazione in quanto conforme alle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come richiamata dal comma 4 dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 102/2005;

Decreta:

Art. 1.

È acquisito il protocollo di accordo stipulato in data 26 settembre 2005 tra il Consorzio del Prosciutto di San Daniele in rappresentanza delle imprese di stagionatura, ASS.I.CA. in rappresentanza delle imprese di macellazione e Coldiretti, Confagricoltura, C.I.A., U.NA.PRO.S e A.N.A.S. in rappresentanza dei produttori suinicoli interessati alla DOP «Prosciutto di San Daniele», riconosciuta ai sensi del reg. (CEE) n. 2081/92 con regolamento (CE) n. 1107/96, depositato presso questo Ministero.

Art. 2.

Agli effetti del comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 102/2005 il protocollo di accordo di cui all'art. 1 è approvato nel seguente testo:

«1. Le parti convergono di concertare in modo paritetico la politica della qualità della DOP "Prosciutto di San Daniele" avvalendosi dell'organo interprofessionale a tale fine istituito, nonché attraverso la definizione di tutte le questioni di rilievo sul piano organizzativo ed economico derivanti dall'applicazione del disciplinare.

2. Lo scopo predetto inquadra gli indirizzi attuativi della programmazione previsionale e coordinata delle produzioni ai fini di conseguire, per ciò stesso, adeguati miglioramenti della qualità delle produzioni.

3. Le parti promuovono misure idonee al conseguimento delle finalità indicate al punto 2 e, con esse, possibili restrizioni strettamente necessarie conformemente alle previsioni dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2005, attraverso un sistema di monitoraggio della materia prima disponibile per la produzione del "Prosciutto di San Daniele" e delle quantità prodotte.

4. A tal fine le parti attribuiscono ad un soggetto interprofessionale — pariteticamente partecipato dai firmatari del presente accordo — il compito di individuare, utilizzando ogni informazione utile a conoscere le potenzialità produttive dell'areale di produzione anche in rapporto al presumibile andamento mercantile, almeno due mesi prima dell'inizio di ogni anno solare, l'ammontare delle quantità ammissibili alla trasformazione, ai fini di permettere agli organi incaricati dei compiti di cui all'art. 10 del reg. (CEE) n. 2081/92 un'adeguata programmazione delle attività di controllo e di certificazione.

5. Il soggetto interprofessionale di cui al punto 4 sarà costituito dalle parti con successivo scambio di lettere entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.

6. Le determinazioni adottate dall'organismo interprofessionale di cui al punto 4, purché non si configurino come modifiche al disciplinare registrato in ambito comunitario, sono vincolanti per le parti che sottoscrivono il presente accordo, se assunte con l'unanime consenso delle medesime e approvate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Al predetto organismo è delegata ogni successiva attività di definizione e di indirizzo degli aspetti gestionali ed attuativi del presente accordo.

7. Per le ragioni suesposte è prevista la segnalazione all'organismo di controllo ed al Ministero di incrementi della produzione che appaiano anomali rispetto ai dati risultanti dal monitoraggio di cui al punto 3 affinché l'organismo di controllo valuti e sottoponga al Ministero per l'approvazione una modifica del piano di controllo (anche temporanea) che preveda un'intensificazione dei controlli stessi.

8. Il presente accordo ha durata triennale ed è finalizzato ad operare negli anni 2006, 2007 e 2008.

9. Le parti auspicano che il presente accordo possa essere esteso, in qualsiasi momento e per le medesime esigenze, anche agli altri prosciutti a DOP per il tramite del relativo consorzio.».

Art. 3.

Tutte le determinazioni di cui al punto 6 del precedente articolo diventeranno vincolanti solo dopo l'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A10863

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2005.

Iscrizione della denominazione «Basilico Genovese», nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1623/2005 della Commissione del 4 ottobre 2005, la denominazione «Basilico Genovese» riferita alla categoria degli ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati, è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1623/2005 del 4 ottobre 2005.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Basilico Genovese» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 14 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«BASILICO GENOVESE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», di seguito indicata con la sigla DOP, è riservata, nel settore orticolo, al basilico (*Ocimum Basilicum L.*) di tipologia genovese che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Sementi e caratteristica della pianta

Le sementi impiegabili per la produzione del «Basilico Genovese» D.O.P. devono appartenere alla specie *Ocimum Basilicum L.*, di ecotipi o selezioni autoctone, ed avere le caratteristiche di seguito elencate:

pianta con altezza da media a molto alta e portamento espanso o cilindrico;

densità del fogliame classificabile nelle classi d'espressione intermedie (medio-bassa, media, medio-alta) e non nelle classi estreme (bassa o alta);

forma della foglia ellittica;

bollosità del lembo e incisioni del margine assenti/molto deboli o deboli;

piano della lamina fogliare piatto o convesso;

assenza totale di aroma di menta;

aroma intenso e caratteristico.

Art. 3.

Zone ed epoca di produzione

La zona di produzione del «Basilico Genovese» D.O.P. è delimitata al solo versante tirrenico del territorio amministrativo della regione Liguria con delimitazione individuabile nello spartiacque. Nella stessa zona deve avvenire il condizionamento, garantendo in tal modo la rintracciabilità e il controllo della denominazione e preservando le caratteristiche qualitative del prodotto, facilmente deteriorabile.

Le produzioni sono realizzabili durante tutto l'arco dell'anno.

Art. 4.

Legame storico della coltura con l'area geografica

Il basilico è stato introdotto in diverse aree del Mediterraneo e nella stessa Liguria dai Romani che ad esso attribuivano proprietà curative. Il basilico divenne coltura tradizionale ed il suo uso venne esteso anche a quello culinario.

Il nucleo originario di produzione era circoscritto all'areale genovese. Consolidandosi le condizioni favorevoli di mercato per il largo consumo di basilico per la preparazione di numerose ricette e del celeberrimo pesto genovese, la zona di produzione si è allargata investendo anche tutta la fascia marittima del territorio ligure.

Art. 5.

Elenco dei produttori e denunce di coltivazione

I produttori in regola con i requisiti del presente disciplinare, che vogliono fregiarsi della DOP «Basilico Genovese», dovranno iscriversi all'elenco dei produttori gestito dallo specifico organismo di controllo e denunciare annualmente al gestore del medesimo comunque almeno trenta giorni prima della semina:

le superfici da investire distinte in piena aria, coltura protetta;

la varietà di semente utilizzata, tipologia produttiva (consumo fresco/per la trasformazione);

dimensioni massime del mazzetto o del bouquet che si intende adottare all'interno di quanto stabilito nel presente disciplinare.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla denuncia di coltivazione il produttore si impegna a trasmettere i quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati.

È fatto divieto ai produttori di superare i quantitativi stabiliti nel presente disciplinare.

Terreno e ambienti di coltivazione.

La coltivazione del «Basilico Genovese» DOP può essere effettuata nei seguenti ambienti di coltivazione: in ambiente protetto e in pieno campo.

In ambiente protetto la coltivazione può essere svolta tutto l'anno purché venga assicurata una ventilazione continua 24 ore/giorno, rinnovando l'intero volume di aria contenuta nella serra almeno 2 volte/ora dal tramonto al sorgere del sole e almeno 20 volte/ora dal sorgere del sole al tramonto. Tale ricambio di aria deve essere garantito dall'opportuna gestione delle aperture di ventilazione e, nel periodo invernale, eventualmente anche con il contributo dell'impianto di riscaldamento di soccorso.

Sono esplicitamente escluse dal presente disciplinare serre insect-proof, o serre che non garantiscano gli scambi di aria sopra indicati come minimi.

La coltivazione del «Basilico Genovese» DOP in ambiente protetto può essere eseguita sia su bancale, sia in piena terra.

È vietata la produzione di «Basilico Genovese» DOP su substrati privi di terreno naturale.

Nel caso della coltivazione su bancale, il terreno di coltivazione deve essere quello naturale prelevato nella stessa area in cui insiste l'azienda. In particolare, al fine di restituire al terreno naturale trasportato su bancale le caratteristiche fisiche proprie, è ammesso miscelare ammendamenti minerali in percentuale non superiore al 20% in volume.

È vietato l'uso del bromuro di metile per la disinfezione del terreno.

Denuncia di produzione.

Le produzioni consentite nell'arco dell'intero anno sono:

1) Consumo fresco:

in coltura protetta: 7000 piantine/mq/anno confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 30 a 100 piantine;

in piena aria: 2000 piantine/mq/anno: confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 30 a 100 piantine.

2) Per la trasformazione:

in coltura protetta: 10/kg./mq/anno;

in piena aria: 8 kg/mq/anno.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame dell'ambiente

È noto a tutti che il basilico coltivato nel versante tirrenico della Liguria è caratterizzato da profumo e gusto del tutto particolari molto apprezzati dal mercato. Inoltre è esente dal gusto di menta che rappresenta una tara per l'uso in cucina di questa pianta.

La rispondenza ai requisiti previsti dal presente disciplinare, nonché la provenienza del prodotto saranno verificati dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Il predetto organismo gestirà un apposito elenco di produttori di «Basilico Genovese» DOP.

Art. 7.

Organismo di controllo

Il controllo sarà effettuato da un organismo conforme alle previsioni dell'art. 10 regolamento (CEE) n. 2081/92.

Ai fini del presente disciplinare saranno controllate le produzioni massime di mazzetti e/o bouquet conseguiti a metro quadro.

Art. 8.

Confezionamento

1) Basilico da commercializzare fresco.

La pianta intera è confezionata a mazzi con almeno due coppie di foglie vere (in particolare una coppia di foglie vere completamente distesa e la seconda in fase di formazione) e, al massimo, con quattro coppie di foglie vere.

Sono identificabili due tipologie di mazzi: il mazzo piccolo o «mazzetto» e il mazzo grande o «bouquet».

Il mazzetto è composto da 3 a 1 0 piante intere complete di radici, è confezionato con carta per alimenti contrassegnata dal marchio D.O.P. ed è legato singolarmente.

Mazzi di maggiori dimensioni rientrano nella tipologia del «bouquet»; un bouquet è costituito dall'equivalene numero di piante contenute in 10 mazzetti e vengono confezionati in modo analogo. Non è vincolante il peso del prodotto bensì il numero delle piante.

Nella preparazione dei mazzi è consentita l'utilizzazione di materiale inerte da porre a contatto con le radici al solo fine di evitare una precoce disidratazione delle piantine in esso contenute.

Gli imballggi per contenere i singoli mazzi o gli eventuali sacchetti devono essere in materiale conforme alle normative vigenti e devono essere contrassegnati con il logo della DOP e con il marchio aziendale completo. L'identificazione aziendale dovrà avere dimensioni e posizionamento che la rendano sufficientemente evidente in rapporto al logo e alla dicitura della DOP.

2) Basilico per la trasformazione.

Per la trasformazione artigianale e/o industriale è necessario impiegare porzioni di piante integre con massimo quattro coppie di foglie vere. Il basilico dovrà essere avviato alla trasformazione unitamente alla documentazione fiscale relativa, che dovrà riportare la definizione DOP.

REGOLAMENTO RIEPILOGATIVO
(CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
«Basilico Genovese» N. nazionale del fascicolo: 2/2001

(N. CE: ......)
D.O.P. (X) - I.G.P. ( )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori della D.O.P. in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i Servizi competenti della Commissione europea.

1. Servizio competente dello Stato membro:

Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali.

Indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

Telefono: 06-4819968 fax 06-42013126.

e-mail: qualita@poIiticheagricole.it

2. Associazione richiedente:

2.1. Nome: Comitato promotore D.O.P. Basilico Genovese.

2.2. Indirizzo: via Gropallo n. 10/5 - tel. 010-876272 - 16122 Genova.

2.3. Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. Tipo di prodotto:

Classe 1.6 - Ortofrutticoli allo stato naturale.

4. Descrizione del disciplinare:

(sintesi deirequisiti di cui all'art. 4 par.2)

4.1. Nome «Basilico Genovese».

4.2. Descrizione:

Pianta intera allo stato fresco riferibile alla specie «*Ocimum basilicum L.*», di ecotipi o selezioni autoctone.

Le principali caratteristiche della pianta sono le seguenti:

altezza da media a molto alta e portamento espanso o cilindrico;

densità del fogliame classificabile nelle classi di espressione intermedie (medio-bassa, media, medio-alta);

forma della foglia ellittica;

bollosità del lembo e incisioni del margine assenti/molto deboli o deboli;

piano della lamina fogliare piatto o convesso;

assenza totale di aroma di menta;

odore intenso e caratteristico.

4.3. Zona geografica:

La zona geografica interessata alla coltivazione del «Basilico Genovese» è delimitata al solo versante tirrenico del territorio amministrativo della regione Liguria con delimitazione individuabile nello spartiacque. Nella stessa zona deve avvenire il condizionamento, garantendo in tal modo la rintracciabilità e il controllo della denominazione e preservando le caratteristiche qualitative dei prodotto, facilmente deteriorabile.

4.4. Prova dell'origine:

Il Basilico è coltivato fino dall'antichità soprattutto come pianta ornamentale per l'estrazione di essenza per le presunte qualità terapeutiche ed, in quanto tale, introdotto dai Romani che ad esso attribuivano proprietà curative.

La sua attuale notorietà è certamente più dovuta agli usi culinari di quanto non lo sia per le virtù terapeutiche che gli sono state attribuite dall'erboristeria e dalla medicina popolare.

In particolare, nella realizzazione del pesto genovese, prodotto tipico italiano, nato in Liguria e noto in tutto il mondo. Il sistema di preparazione del pesto genovese richiede che gli ingredienti siano pestati nel mortaio di marmo con apposito pestello di legno, di marmo o di vetro.

Ingrediente principale del pesto genovese è il basilico che tradizionalmente proveniva dal versante tirrenico della regione Liguria, il quale presenta le caratteristiche organolettiche richieste per tale preparazione, quali assenza assoluta di sentore di menta, profumo molto intenso e gradevole.

Un ricettario di cucina italiana del 1864 prevede l'utilizzo del basilico genovese per la preparazione di alcune ricette, a prova dell'uso divenuto quotidiano di tale essenza. Infatti, l'inchiesta agraria effettuata dal Jacini nel 1883, registra come già consolidata la coltivazione del basilico in coltura forzata nella riviera ligure, mediante l'utilizzo di piccole serre, per assecondare la richiesta sempre crescente di tale specie. Storicamente il nucleo originario di produzione era circoscritto nell'areale genovese, essendo più vicino al mercato, assistendo successivamente ad un progressivo incremento della richiesta e conseguentemente ad una espansione della zona di produzione.

La rintracciabilità del prodotto è garantita dal fatto che i produttori del «Basilico Genovese» devono iscriversi in un apposito elenco dei produttori attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo. Inoltre, i produttori sono tenuti a comunicare annualmente, trenta giorni prima della semina, la superficie da investire, la varietà di semente utilizzata, le dimensioni massime del mazzetto o del bouquet che si intende adottare.

Il produttore deve altresì, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, trasmettere i quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati.

4.5. Metodo dell'ottenimento:

Le sementi impiegabili per la produzione del «Basilico genovese» devono appartenere alla specie *Ocinum Basilicum L.* ed avere le caratteristiche indicate al punto 4.2) Descrizione. Soltanto le tipologie selezionate localmente risultano idonee alla coltivazione. La coltivazione del «Basilico Genovese» può essere effettuata sia in ambiente protetto, purché sia garantito un adeguato ricambio di aria, che in pieno campo.

In ambiente protetto, la coltivazione può essere eseguita sia su bancale che in piena terra.

È vietata la produzione di «Basilico Genovese» su substrati privi di terreno autoctono.

È vietato l'uso del bromuro di metile per la disinfezione del terreno. Le produzioni consentite nell'arco dell'intero anno sono:

1) consumo fresco:

in coltura protetta 7000 piante/mq/anno;

in piena aria 2000 piante/mq/anno.

2) Per la trasformazione:

in coltura protetta 10 kg/mq/anno;

in piena aria 8 kg/mq/anno.

4.6. Legame:

L'ambiente pedoclimatico dell'areale ligure è caratterizzato da un microclima favorevole alla coltivazione del basilico, risultato della originale combinazione e della reciproca influenza di fattori abiotici (terreno, temperatura, acqua, luce, vento) e di fattori biotici (organismi animali e vegetali) che appare realizzata solo in tale area. Le caratteristiche del terreno rappresentano un fattore limitante la scelta colturale, le parziali modifiche della natura fisica del terreno, ammissibili per la coltivazione del basilico, sono esclusivamente motivate dalla particolare tecnica di raccolta delle piante, che deve avvenire senza danneggiare le medesime. L'eventuale ammendamento del terreno è fattore importante nella gestione della coltivazione perché può risolvere limitati e ben individuabili problemi di drenaggio ma appare ininfluente ai fini della tipicità del prodotto finito. L'andamento giornaliero della temperatura influenza in maniera diretta la scelta colturale (termoperiodismo), assieme alla disponibilità e alla qualità dell'acqua, alla luce ed al vento. La disposizione stessa del territorio ligure favorisce la coltivazione di questa specie, poiché il suo asse maggiore si dispone sulla crosta terrestre secondo i paralleli, le coltivazioni rimangono esposte lunghe ore, anche in inverno, alla luce solare, con una esposizione a sud che, oltre a garantire la protezione dai freddi venti provenienti da nord, est e ovest — grazie alla sua particolare forma ad arco — subisce il positivo effetto termoregolatore del mare.

Il basilico che si coltiva in Liguria è la fusione unica ed irripetibile di territorio, ambiente e cultura. Sono proprio le condizioni climatiche liguri, caratterizzate da una forte luminosità anche nel periodo invernale, da temperature che raramente scendono al di sotto dei 10 °C e dal costante flusso di aria temperata dal mare, che in maniera univoca si fondano con le caratteristiche chimico-fisiche del terreno, con la capacità tecnica e le tradizioni degli agricoltori a creare un prodotto finale contraddistinto da aromi non rintracciabili nel medesimo rapporto e dosaggio nel basilico prodotto in altre zone. Pur essendo l'areale climatico cui appartiene la Liguria quello del basso Lazio e della Campania, e l'origine pedologica dei terreni su cui si alleva il basilico la medesima di quella del basso Piemonte, tuttavia il Piemonte è caratterizzato da un clima tipico continentale, mentre l'origine pedologica dei terreni del centro Italia è diversa da quella ligure. Quindi l'unione di clima e terreno con la cultura dell'imprenditore agricolo ligure è irripetibile ed originale. Il basilico allevato in Piemonte o in altre regioni limitrofe alla Liguria è caratterizzato da un aroma di menta, mentre quello coltivato in aree più meridionali è decisamente meno delicato. Confrontando piante di basilico della Liguria e di altre provenienze, la resa in olio essenziale del basilico proveniente dalla Liguria è decisamente differente rispetto a quella di basilici provenienti da altre regioni, tale resa aumenta in maniera statisticamente significativa passando dal basilico coltivato per tutto il proprio ciclo colturale in Liguria, a quello allevato in altri territori italiani. La stessa composizione dell'olio essenziale risulta differente, così come il rapporto tra le diverse sostanze, tale da produrre un aroma nettamente diversificato. Si può individuare con chiarezza il basilico coltivato per tutto il proprio ciclo colturale in Liguria da quello sottoposto ad un diverso ambiente. Prendendo in considerazione le sostanze presenti in maggiori quantità, o quelle la cui presenza può condizionare, anche in piccole dosi, l'aroma finale della foglia di basilico, è possibile caratterizzare in maniera evidente il basilico coltivato in Liguria rispetto a quelli di altra provenienza. La caratterizzazione dell'aroma del basilico genovese, nonché le proprietà qualitative di quest'ultimo non possono prescindere dalla zona di produzione ligure.

Il basilico è una della colture più rappresentative e tipiche della Liguria, simbolo di una cucina da sapori antichi.

Le caratteristiche del «Basilico Genovese», assenza assoluta di sentore di menta, profumo molto intenso e gradevole e colorazione

delle foglie particolarmente tenue, sono determinate dalle particolari condizioni pedoclimatiche del territorio ligure. Le caratteristiche podologiche, l'irraggiamento solare unitamente ad un clima particolarmente mite, dove la brezza marina svolge un ruolo preminente, definiscono la particolarità della zona di produzione. In tale zona si sono sviluppate delle capacità tecniche specifiche che assicurano standard qualitativi elevati e costanti.

Il basilico, seppure coltura «minore» a livello nazionale ed internazionale, a livello regionale rappresenta un importante fonte di reddito per molte imprese agricole che lo coltivano, in serre, tutto l'anno e, in pieno campo, nel periodo estivo. Già negli anni venti e trenta del secolo scorso fiere e mostre internazionali di ortofrutticoltura si svolgevano a Finale Ligure, dove le primizie sotto serra di tutta la regione, tra cui il basilico, erano le più premiate. A testimonianza dell'importanza di queste colture per l'economia regionale, sono pervenuti fino ai nostri giorni gli annuari dell'agricoltura italiana e gli altri documenti, che in quegli anni descrivevano con puntualità e vivo interesse questa realtà. Il basilico continua ancora oggi a rappresentare una parte importante della realtà agricola e della cultura del territorio ligure. Il basilico genovese è la fusione unica ed irripetibile di territorio, ambiente e cultura.

4.7. Struttura di controllo:

nome: Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia;

indirizzo: via Garibaldi n. 4 - 16124 Genova.

4.8. Etichettatura:

Il basilico da commercializzare fresco deve essere confezionato a mazzi con almeno due coppie di foglie vere e, al massimo, con quattro coppie di foglie vere. Il mazzo è composto da 3 o 10 piante intese complete di radici ed è confezionato con carta per alimenti contrassegnata dal marchio D.O.P. ed è legato singolarmente. Mazzi di maggiori dimensioni rientrano nella tipologia bouquet e sono costituiti dall'equivalente numero di piante contenute in 10 mazzetti.

Il basilico destinato alla trasformazione artigianale e/o industriale è costituito da porzioni di piante integre con massimo 4 coppie di foglie vere.

Gli imballaggi devono essere in materiale conforme alle normative vigenti e devono essere contrassegnati con il logo della D.O.P. e con il marchio aziendale completo.

4.9. Condizioni nazionali.

05A10864

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 novembre 2005.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Caltanissetta e Trapani.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle camere di commercio di Caltanissetta e Trapani di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal Gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995 e successive modificazioni, riunitosi il 28 ottobre 2005 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A,* forniti dalle camere di commercio di Caltanissetta e Trapani per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO *A*

Ministero delle attività produttive
Servizio centrale camere di commercio - Ufficio B2

Camera di commercio di Caltanissetta

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	7.403	15,5	165.556,94
Artigianato	3.249	12,7	165.137,99
Industria	3.028	20,2	519.190,73
Commercio	8.190	19,1	275.930,24
Cooperative	1.075	3,7	64.511,45
Turismo	878	3,5	50.352,26
Trasporti e spedizioni	1.076	7,3	186.182,40
Credito	262	1,9	105.863,45
Assicurazioni	202	0,6	17.295,11
Servizi alle iprese	1.308	7,4	192.226,82
Pesca	24	0,0	333,15
Altri settori	1.261	8,1	132.746,54
TOTALE	27.956	100,0	1.875.327,08

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2004.

Ministero delle attività produttive
Servizio centrale camere di commercio - Ufficio B2

Camera di commercio di Trapani

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	20.338	19,0	294.149,56
Artigianato	6.657	15,8	395.442,44
Industria	4.345	11,3	357.852,82
Commercio	14.594	19,5	472.230,37
Cooperative	1.598	2,4	80.168,71
Turismo	1.823	4,6	136.177,66
Trasporti e spedizioni	1.409	5,0	263.743,99
Credito	475	2,3	197.994,04
Assicurazioni	475	0,7	28.207,85
Servizi alle iprese	2.562	6,0	288.334,70
Pesca	852	4,5	43.728,78
Altri settori	2.356	8,9	241.827,56
Totale	57.484	100,0	2.799.858,48

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 30 giugno 2005.

05A10976

DECRETO 15 novembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Arben Caush Hasanaj, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Arben Caush Hasanaj, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Kopje Diplome» di Zoo-veterinaria, conseguito presso la scuola media superiore «Ali Demi» di Vlore (Albania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico di imprese che esercitano l'attività di pulizia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 30 settembre 2005, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato ai fini dell'esercizio delle attività di pulizia, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente è titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato dalla Questura di Torino il 15 dicembre 1998, con scadenza il 10 luglio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Arben Caush Hasanaj, nato a Kocul Vlore (Albania) il 26 gennaio 1962, cittadino albanese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A10977

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 novembre 2005.

Aggiornamento dell'Albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14, comma 12, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VI
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1508/Ric. dell'8 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 25 luglio 2005;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 5 ottobre 2005, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

Lombardia:

Haemotronic advanced medical technologies S.p.a. - Laboratorio Haemotronic Carbonara.

Via U. Roncada, 83/A - 46020 Carbonara di Po (Mantova).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio.

17.11.51 - Produzione di prodotti biomedicali.

Punto di primo contatto:

Tel. 0535-619611 - E-mail luigi.ravizza@mailhaemotronic.com

Fax 0535-619675 - Sito internet: www.haemotronic.it

I.Net S.p.a.

Via Darwin, 85 - 20019 Settimo Milanese (Milano).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio.

72 - Realizzazione di software e consulenze informatiche;

72.60 - Altre attività connesse all'informatica.

Punto di primo contatto:

Tel. 02-328631 - E-mail a.santangelo@inet.it

Fax 02-328637702 - Sito internet: www.inet.it

Emilia-Romagna:

Haemotronic advanced medical technologies S.p.a. - Laboratorio Haemotronic Mirandola.

Via Carreri, 16 - 41037 Mirandola (Modena).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio.

17.11.51 - Produzione di prodotti biomedicali.

Punto di primo contatto:

Tel. 0535-619611 - E-mail luigi.ravizza@mailhaemotronic.com

Fax 0535-619675 - Sito internet: www.haemotronic.it

M.A.R.E. Soc. coop. a r.l.

Via E. Toti, 2 - 47841 Cattolica (Rimini).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio.

73 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della pesca, acquicoltura e produzione ittica.

Punto di primo contatto:

Tel. 0541-830442 - E-mail svilla@coopmare.com

Fax 0541-830460 - Sito internet: www.coopmare.com

Manfredini e Schianchi S.r.l. - Laboratorio di ricerca e sviluppo di processi ceramici e affini.

Via G.M. Dallari, 2 - 41049 Sassuolo (Modena).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio.

29.56 - Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria chimica;

26.30 - Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica;

26.40 - Fabbricazione di mattoni, tegole e altri prodotti per l'edilizia.

Punto di primo contatto:

Tel. 0536-801207 - E-mail manschi@ms-plants.it

Fax 0536-806246 - Sito Internet www.ms-plants.it

O.C.E.M. S.p.a.

Via 2 agosto 1980, 11 - 40016 S. Giorgio di Piano (Bologna).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio.

31.62.1 - Costruzione e commercializzazione di apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche.

Punto di primo contatto:

Tel. 051-6656507 - E-mail ennio.scheda@ocem.com

Fax 051-6656663 - Sito internet www.ocem.com

Samputensili S.p.a.

Via Greto, 16 - 40069 Zola Predosa (Bologna).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio;

28.51 - Trattamento e rivestimento dei metalli;

28.52 - Lavori di meccanica generale;

28.62 - Fabbricazione di utensileria.

Punto di primo contatto:

Tel. 051-4132311 - E-mail info@samputensili.it

Fax 051-750682 - Sito Internet www.samputensili.it

Marche:

Elettromedia S.r.l.

S.S. Regina Km 3,500 - Località Marignano - 62018 Potenza Picena (Macerata).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio.

31.30 - Fabbricazione di fili e cavi isolati;

32.10 - Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici;

32.20.2 - Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttrici.

Punto di primo contatto:

Tel. 0733-870870 - E-mail elettromedia@elettromedia.it

Fax 0733-870880 - Sito internet www.elettromedia.it

Lazio:

Didagroup S.p.a.

Via Stanislao Cannizzaro, 51 - 00156 Roma.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

72.10 - Servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e diffusione di servizi telematici e quelli a supporto alla ricerca ed all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico.

72.20 - Fornitura di software e consulenza in materia di informatica

80.42.2 - Corsi di formazione professionale.

Punto di primo contatto:

Tel. 06-40900294 - E-mail mrsocani@didagroup.it

Fax 06-40801892 - Sito Internet www.didagroup.it

Sardegna:

Scientific materials europe S.r.l. (Scimex)

Zona industriale - Località Baccasara - 08048 Tortoli (Nuoro).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio.

33.40.3 - Produzione cristalli sintetici a scopo industria e ricerca;

26.15.3 - Settore vetro meccanizzato.

Punto di primo contatto:

Tel. 0782-628359 - E-mail info@smeurope.com

Fax 0782-628063 - Sito internet www.smeurope.com

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2005

Il dirigente: COBIS

05A10975

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 8 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale, Pubblico registro automobilistico e Ufficio bollo di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota n. 7759 del 25 ottobre 2005 con la quale la Procura generale della Repubblica di Potenza ha autorizzato l'irregolare funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Potenza in data 27 ottobre 2005;

Vista la nota dell'A.C.I. di Potenza - prot. n. 1081 del 24 ottobre 2005 che ha comunicato l'assemblea del personale dalle ore 8,00 alle ore 12,30 nella giornata del 27 ottobre 2005;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale, Pubblico registro automobilistico ed Ufficio bollo di Potenza è accertato per il giorno 27 ottobre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 8 novembre 2005

Il direttore regionale: PALUMBO

05A10847

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 10 novembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le note dell'Ufficio provinciale di Foggia prot. n. 24024 e 24029 entrambe del 28 ottobre 2005 con le quali il direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che dal 17 ottobre 2005 al 27 ottobre 2005 vi è stata la sospensione dei servizi informatizzati a causa di un malfunzionamento della rete RUPA che ha impedito l'erogazione dei servizi al pubblico oltre che delle lavorazioni in back office. In particolare il direttore del summenzionato Ufficio ha segnalato guasti al call center tecnico, all'applicativo Pregeo, all'applicativo Catgeo, all'applicativo Cassa ed all'applicativo Docfa;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 4 novembre 2005 con nota prot. n. 2917/05 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia dal 17 al 27 ottobre 2005 con riferimento alle attività sopra menzionate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 10 novembre 2005

Il direttore regionale: GERBINO

05A10846

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 11 novembre 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di nuove confezioni della specialità medicinale «Nespo» (darbepoetin alfa), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 65/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di nuove confezioni della specialità medinale NESPO (darbepoetin alfa) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 28 febbraio 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/184/045 10 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,4 ml (25 mcg/ml) 1 penna preriempita;

EU/1/01/184/046 15 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,375 ml (40 mcg/ml) 1 penna preriempita;

EU/1/01/184/047 20 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,5 ml (40 mcg/ml) 1 penna preriempita;

EU/1/01/184/048 30 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,3 ml (100 mcg/ml) 1 penna preriempita;

EU/1/01/184/049 40 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,4 ml (100 mcg/ml) 1 penna preriempita;

EU/1/01/184/050 50 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,5 ml (100 mcg/ml) 1 penna preriempita;

EU/1/01/184/051 60 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,3 ml (200 mcg/ml) 1 penna preriempita;

EU/1/01/184/052 80 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,4 ml (200 mcg/ml) 1 penna preriempita;

EU/1/01/184/053 100 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,5 ml (200 mcg/ml) 1 penna preriempita;

EU/1/01/184/054 150 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo pen na preriempita (vetro) (SureClick) 0,3 ml (500 mcg/ml) 1 penna preriempita;

EU/1/01/184/055 300 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,6 ml (500 mcg/ml) 1 penna preriempita;

EU/1/01/184/056 500 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 1 ml (500 mcg/ml) 1 penna preriempita;

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13/14 settembre 2005;

Vista la deliberazione n. 24 in data 13 ottobre 2005 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Nespo» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale «Nespo» (darbepoetin alfa) nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

Confezione:

10 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,4 ml (25 mcg/ml) 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 035216338/E (in base 10), 11LQYL (in base 32);

15 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,375 ml (40 mcg/ml) 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 035216340 (in base 10), 11LQYN (in base 32);

20 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,5 ml (40 mcg/ml) 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 035216353 (in base 10), 11LQZ1 (in base 32);

30 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,3 ml (100 mcg/ml) 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 035216365 (in base 10), 11LQZF (in base 32);

40 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,4 ml (100 mcg/ml) 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 035216441/E (in base 10), 11LR1T (in base 32);

50 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,5 ml (100 mcg/ml) 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 035216377/E (in base 10), 11LQZT (in base 32);

60 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,3 ml (200 mcg/ml) 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 035216389/E (in base 10), 11LR05 (in base 32);

80 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,4 ml (200 mcg/ml) 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 035216391/E (in base 10), 11LR07 (in base 32);

100 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,5 ml (200 mcg/ml) 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 035216403/E (in base 10), 11LR0M (in base 32);

150 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,3 ml (500 mcg/ml) 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 035216415/E (in base 10), 11LR0Z (in base 32);

300 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,6 ml (500 mcg/ml) 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 035216427/E (in base 10), 11LR1C (in base 32);

500 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 1 ml (500 mcg/ml) 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 035216439/E (in base 10), 11LR1R (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'anemia associata all'insufficienza renale cronica in adulti e in soggetti pediatrici di età ≥ 11 anni.

Trattamento dell'anemia sintomatica in pazienti adulti affetti da neoplasie non mieloidi che ricevono chemioterapia.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Nespo» (darbepoetin alfa) è classificata come segue:

Confezioni:

10 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,4 ml (25 mcg/ml) 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 035216338/E (in base 10), 11LQYL (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» nota 12;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 21,69 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 35,80 euro;

15 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,375 ml (40 mcg/ml) 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 035216340 (in base 10), 11LQYN (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» nota 12;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 32,54 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 53,70 euro;

20 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,5 ml (40 mcg/ml) 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 035216353 (in base 10), 11LQZI (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» nota 12;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 43,38 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 71,59 euro;

30 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,3 ml (100 mcg/ml) 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 035216365 (in base 10), 11LQZF (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» nota 12;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 65,07 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 107,39 euro;

40 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,4 ml (100 mcg/ml) 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 035216441/E (in base 10), 11LR1T (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» nota 12;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 86,76 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 143,19 euro;

50 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,5 ml (100 mcg/ml) 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 035216377/E (in base 10), 11LQZT (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» nota 12;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 108,46 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 179,00 euro;

60 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,3 ml (200 mcg/ml) 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 035216389/E (in base 10), 11LR05 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» nota 12;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 130,15 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 214,80 euro;

80 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,4 ml (200 mcg/ml) 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 035216391/E (in base 10), 11LR07 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» nota 12;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 173,53 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 286,39 euro;

100 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,5 ml (200 mcg/ml) 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 035216403/E (in base 10) 11LR0M (in base 32);

classe di rimborsabilità: a nota 12;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 216,91 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 357,99 euro;

150 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,3 ml (500 mcg/ml) 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 035216415/E (in base 10) 11LR0Z (in base 32);

classe di rimborsabilità a nota 12;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 325,37 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 536,99 euro;

300 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,6 ml (500 mcg/ml) 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 035216427/E (in base 10) 11LR1C (in base 32);

classe di rimborsabilità: a nota 12;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 510,00 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 841,70 euro;

500 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (SureClick) 1 ml (500 mcg/ml) 1 penna preriempita;

A.I.C. n. 035216439/E (in base 10) 11LR1R (in base 32);

classe di rimborsabilità: a nota 12;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 850,00 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 1.402,84 euro.

I prezzi e gli sconti sono allineati alle confezioni attualmente autorizzate.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 novembre 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A10887

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 26 ottobre 2005.

Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 del 23 ottobre 2003 e n. 3435 del 27 maggio 2004. Liquidazione a favore dei comuni di Borgo a Mozzano, Piteglio, Pistoia e Villa Basilica, al fine di consentire l'erogazione dei contributi ai privati danneggiati. (Ordinanza n. B/13).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Lucca e Pistoia, colpiti dall'eccezionale evento atomosferico del giorno 23 ottobre 2002, prorogato con decreto del 5 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 in data 23 ottobre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana Tommaso Franci è nominato commissario delegato per la predetta situazione di emergenza;

Vista la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003 con cui è stato integrato l'art. 1, comma 3, lettera *c)*, dell'ordinanza n. 3321/2003;

Viste le competenze attribuite al commissario delegato ai sensi delle ordinanze sopra richiamate;

Preso atto che l'art. 4 dell'ordinanza n. 3321/2003 per lo svolgimento di tali competenze assegna al commissario le risorse di cui alle ordinanze n. 3311 e n. 3312 del 2003, in base alle quali sono disponibili complessivamente € 12.613.822,32;

Considerato che, per garantire continuità alle attività precedentemente avviate in regime straordinario, l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3435 del 27 maggio 2005 prevede che il nuovo assessore alla protezione civile subentri fino al 31 dicembre 2005 nell'incarico di commissario delegato attribuito al precedente assessore alla protezione civile Tommaso Franci;

Preso atto che, ai sensi del predetto articolo, l'attuale commissario delegato provvede in regime ordinario all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere le cui procedure sono in corso;

Preso atto che per l'espletamento delle suddette attività l'art. 2 della citata ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza l'attuale commissario delegato ad avvalersi del personale già operante presso la struttura commissariale e della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato;

Vista ordinanza B/1 che sulla base delle esigenze finanziarie segnalate destina € 4.000.000,00 alla procedura contributiva;

Considerato che con la ordinanza B/1 il commissario delegato ha ritenuto di applicare alle predette procedure le disposizioni operative di cui ai decreti dirigenziali n. 3632/2003 e n. 5957/2003 e di dare avvio alla concessione dei contributi a beneficio dei privati e delle imprese danneggiati;

Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3321/2003 il commissario delegato ha affidato ai comuni individuati nelle ordinanze commissariali B/1 e B/2 lo svolgimento delle attività istruttorie, di erogazione e di controllo delle domande di contributo presentate dai privati danneggiati;

Richiamata l'ordinanza B/7 del 25 ottobre 2004 con cui il commissario delegato ha ritenuto di applicare la percentuale massima di contributo prevista dal decreto dirigenziale n. 3632 del 19 giugno 2003 e ha indicato la documentazione necessaria per la rendicontazione;

Vista la richiesta di liquidazione da parte del comune di Borgo a Mozzano prot. n. 16508 del 19 settembre 2005 per l'importo complessivo di € 12.294,00 a saldo del contributo per i privati danneggiati che hanno presentato la documentazione della spesa;

Vista altresì la comunicazione prot. n. 7366 del 3 ottobre 2005 con cui il comune di Piteglio ha richiesto l'erogazione del saldo del contributo a beneficio dei privati danneggiati che hanno presentato la documentazione contabile per complessivi € 4.243,80;

Considerata la nota prot. 59641 del 6 ottobre 2005 con cui il comune di Pistoia ha richiesto la somma complessiva di € 93.697,08 di cui € 22.200,24 per la erogazione dell'anticipo € 71.496,84 per l'erogazione del saldo ai privati danneggiati che hanno presentato la documentazione della spesa;

Vista infine la nota dell'11 ottobre 2005, prot. n. 7153, con cui il comune di Villa Basilica ha richiesto a saldo del contributo ai privati danneggiati che hanno presentato la documentazione della spesa un importo totale di € 36.720,84;

Preso atto che i predetti comuni hanno trasmesso la documentazione richiesta ai fini della rendicontazione (allegato «A» ordinanza commissariale B/7) agli atti dell'ufficio;

Visto che il settore sistema regionale di protezione civile ha verificato la completezza e la conformità della suddetta documentazione alle finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321/2003, conservando una copia agli atti dell'ufficio;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione complessiva di € 146.955,72 di cui € 12.294,00 a favore del comune di Borgo a Mozzano, € 4.243,80 a favore del comune di Piteglio, € 93.697,08 a favore del comune di Pistoia e € 36.720,84 a favore del comune di Villa Basilica al fine di consentire la erogazione del saldo del contributo ai privati danneggiati;

Ordina:

1. Di liquidare, come descritto in premessa, la somma complessiva di € 146.955,72 al fine di consentire la erogazione del saldo del contributo ai privati danneggiati dall'evento specificato in narrativa, a favore dei comuni di seguito indicati, in particolare:

€ 12.294,00 al comune di Borgo a Mozzano;

€ 4.243,80 al comune di Piteglio;

€ 93.697,08 al comune di Pistoia;

€ 36.720,84 al comune di Villa Basilica.

2. Di imputare la predetta liquidazione a favore dei predetti comuni sulle risorse depositate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato presso la Banca d'Italia - sezione di tesoreria provinciale di Firenze n. 3959, destinate ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Mininstri n. 3321/2003 e n. 3435/2005.

3. Di stabilire, ai sensi delle disposizioni regionali approvate con decreto dirigenziale n. 3632/2003, che i comuni medesimi provvedano alla erogazione della somma richiesta entro trenta giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi.

4. Di prevedere inoltre che i comuni, effettuate le erogazioni, inviino a questo ufficio gli atti di impegno e liquidazione, mandati di pagamento e relative quietanze (allegato «A» ordinanza commissariale B/7 del 25 ottobre 2004).

5. Di comunicare la presente ordinanza al comune di Borgo a Mozzano, Piteglio, Pistoia e Villa Basilica e di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 26 ottobre 2005

Il commissario delegato: ARTUSA

05A10978

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 novembre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1679
Yen	139,27
Lira cipriota	0,5734
Corona ceca	29,347
Corona danese	7,4563
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68150
Fiorino ungherese	252,63
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9734
Corona svedese	9,5675
Tallero sloveno	239,52
Corona slovacca	38,684
Franco svizzero	1,5468
Corona islandese	72,48
Corona norvegese	7,8820
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3610
Nuovo leu romeno	3,6452
Rublo russo	33,7180
Nuova lira turca	1,6033
Dollaro australiano	1,5966
Dollaro canadese	1,3892
Yuan cinese	9,4404
Dollaro di Hong Kong	9,0554
Rupia indonesiana	11789,95
Won sudcoreano	1210,29
Ringgit malese	4,4145
Dollaro neozelandese	1,7028
Peso filippino	63,721
Dollaro di Singapore	1,9872
Baht tailandese	48,129
Rand sudafricano	7,8526

Cambi del giorno 21 novembre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1811
Yen	140,41
Lira cipriota	0,5736
Corona ceca	29,250
Corona danese	7,4594
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68675
Fiorino ungherese	253,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9787
Corona svedese	9,5722
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	38,700
Franco svizzero	1,5488
Corona islandese	73,17
Corona norvegese	7,8935
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,4049
Nuovo leu romeno	3,6551
Rublo russo	33,9450
Nuova lira turca	1,6119
Dollaro australiano	1,6022
Dollaro canadese	1,4062
Yuan cinese	9,5472
Dollaro di Hong Kong	9,1580
Rupia indonesiana	11852,34
Won sudcoreano	1226,51
Ringgit malese	4,4643
Dollaro neozelandese	1,7128
Peso filippino	64,642
Dollaro di Singapore	2,0051
Baht tailandese	48,640
Rand sudafricano	7,8363

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A11101 - 05A11142

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Marrone di Combai»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Marrone di Combai» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione dei produttori del Marrone di Combai, con sede in Combai di Miane (Treviso), piazza Squillace n. 1, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MARRONE DI COMBAI»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Marrone di Combai» DOP è riservata ai frutti di castagno della tipologia Marroni della sottospecie Domestica macrocarpa, specie Sativa, genere Castanea, famiglia Fagacee, rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione e caratteristiche al consumo

Presentazione del prodotto.

Il marrone di Combai è un ecotipo che si è selezionato nell'ambiente tipico delle Prealpi trevigiane grazie alle condizioni pedoclimatiche della zone di coltivazione e alle cure dei coltivatori locali.

Il «Marrone di Combai» rispetto alla castagna, esige terreni più fertili, con esposizioni più favorevoli e maggiori cure colturali.

Caratteristiche fisiche del prodotto.

I frutti, nel momento di immissione al consumo, devono rispettare le seguenti caratteristiche morfologiche e commerciali:

forma ellissoidale, apice abbassato e torcia persistente;

l'ilo presenta un contorno regolare tormentoso e una raggiatura stellare ben visibile;

il pericarpo presenta un colore marrone variabile dal chiaro allo scuro, comunque mai opaco e con striature evidenti. Il pericarpo si deve separare agevolmente dall'episperma;

l'episperma del colore marrone chiaro copre la massa commestibile presentando introflessioni poco profonde e poco frequenti tali da consentire, al momento della pelatura, una agevole separazione dalla polpa;

il seme, di norma uno per frutto e con basse percentuali di settatura, si presenta a corpo unico con solcature superficiali;

la polpa, dalla pasta farinosa, è di colore biancastro e con la cottura diventa croccante e saporita;

i marroni di categoria extra presentano 50-80 frutti per chilogrammo, quelli di prima categoria 80-110 frutti per chilogrammo.

Caratteristiche commerciali.

Al momento della commercializzazione i frutti devono essere in ottimo stato dal punto di vista fitosanitario e devono possedere i seguenti requisiti:

dimensione elevata del frutto, tipica del Marrone di Combai (50/110 frutti in un chilogrammo);

percentuale di frutti con endocarpo colpito da insetti (danno reale) non superiore al 3% in peso;

frutti presentanti rosura del pericarpo (danno estetico) presenti in percentuale non superiore al 4%.

Art. 3.

Zona di produzione

L'area geografica di produzione, condizionamento del Marrone di Combai, è rappresentata dal territorio dei comuni di seguito elencati: Cison di Valmarino, Cordignano, Follina, Fregona, Miane, Revine Lago, Sarmede, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene e Vittorio Veneto.

Art. 4.

Origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna, gli input e gli output.

In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo dei produttori, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei confezionatori, nonché attraverso la comunicazione all'organismo di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi e che vogliono utilizzare la denominazione, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di elaborazione e/o ottenimento

Descrizione delle modalità di coltivazione.

La coltivazione dell'ecotipo «Marrone di Combai» dovrà svolgersi attraverso le tecniche e le operazioni colturali di seguito elencate:

Scelta varietale.

Ricostituzione di vecchi castagneti tramite innesto o realizzazione di nuovi impianti: dovrà essere utilizzato esclusivamente l'ecotipo «Marrone di Combai».

Innesti.

Tipologie di innesto: dovranno essere preferiti gli innesti a triangolo, spacco inglese, spacco diametrale pieno e zufolo, compiuti su polloni di piccole dimensioni aventi un diametro, a 60-80 cm di altezza da terra, non superiore a 3-3,5 cm. Nel caso di innesti a corona utilizzare come porta innesti, polloni con al massimo 5-6 cm di diametro.

Protezione delle ferite: si dovrà porre molta cura nel coprire ogni soluzione di continuità tra marza e portainnesto limitando in questo modo le infezioni da parte del Cancro corticale (Cryphonectria parasitica).

Scelta e conservazione delle marze.

Vanno utilizzate porzioni di ramo di un anno ben lignificate o al massimo di due anni, impiegando le parti centrali prive di costolature. Per gli innesti come ad esempio la corona o lo spacco diametrale pieno, il materiale deve essere raccolto alcune settimane prima del suo utilizzo. La conservazione dei materiali di propagazione va fatta in ambiente leggermente umido ad una temperatura di 3-4 °C. Se il periodo è superiore alle 2-3 settimane la temperatura di conservazione deve essere di 1-2 °C.

Scelta dei portainnesti e del materiale vivaistico.

I portainnesti potranno derivare sia dalla semina di frutti selezionati che dal trapianto di semenzai. In ogni caso il materiale vivaistico utilizzato dovrà essere munito di certificazione. Nel caso di ricostituzione di castagneti esistenti si potranno utilizzare come portainnesti i polloni ricacciati dopo la ceduazione delle ceppaie.

I selvatici prodotti dovranno appartenere alla specie Castanea sativa (castagno europeo) per evitare problemi di disaffinità.

Nuovi impianti.

Scelta e preparazione del terreno: per i nuovi impianti sono da preferire le esposizioni sud e sud-ovest. I terreni devono essere sciolti, leggeri, freschi, privi di calcare attivo e con un tenore di sostanza organica superiore all'1%.

Si devono escludere quelli in cui sono frequenti i ristagni d'acqua o al contrario quelli soggetti a prolungati periodi di siccità.

La predisposizione del terreno preferibile è tramite lavorazioni localizzate ed in ogni caso l'aratura su tutta la superficie non va fatta troppo in profondità. In occasione dei lavori preparatori è consentita una abbondante concimazione letamica (300-500 q.li/ha).

Epoca di piantagione modalità e profondità di impianto: la realizzazione dei nuovi impianti potrà avvenire tramite la messa a dimora di astoni innestati o selvatici e attraverso la semina di materiale pregerminato.

1) Impianto con astoni.

Devono essere rispettati i seguenti accorgimenti:

utilizzare astoni innestati appartenenti all'ecotipo «Marrone di Combai» aventi altezza massima di 150-160 cm;

utilizzare astoni selvatici di un'altezza massima di 80 cm;

lasciare l'apparato radicale il più integro possibile limitandosi a tagliare le parti secche ed il fittone se troppo pronunciato;

le piante vanno messe a dimora in modo che la zona del colletto si trovi a livello del «piano di campagna»;

non effettuare concimazioni in prossimità della radice;

intervenire se necessario con irrigazioni di soccorso;

collocare al momento dell'impianto i pali tutori;

la disposizione ottimale è quella a triangolo con distanza 7-8 m lungo le file e di 8-9 m tra le file. La densità di impianto deve essere superiore nel caso di terreni poco fertili non superando mai le 200 piante ad ettaro;

tenere presente la necessità di piante impollinatrici in percentuale del 20%.

2) Semina.

Avviene attraverso la messa a dimora di materiale pregerminato rispettando i seguenti accorgimenti:

i frutti vanno raccolti durante il periodo autunnale e fatti pregerminare in un idoneo substrato composto in parti uguali da sabbia e torba;

la semina va fatta in primavera;

sono concesse concimazioni letamiche;

dalla germinazione del seme saranno ottenuti semenzai che già dal secondo anno potranno venire innestati;

per quanto riguarda le caratteristiche e le densità di impianto vanno seguiti i criteri indicati precedentemente.

Potatura e forme di allevamento: si devono effettuare sia nel caso di vecchi castagneti sia per i nuovi impianti.

1) Vecchi castagneti.

L'intensità della potatura dovrà essere proporzionata alla condizione vegetativa della pianta, tanto più energica quanto più l'albero si trova in cattive condizioni fitosanitarie.

Per le piante in buono stato adottare potature di alleggerimento atte ad equilibrare la chioma e permettere l'entrata della luce all'interno con conseguente miglioramento produttivo. In caso di parti di piante gravemente colpite dal cancro corticale, si prevede un intervento di potatura più energica della parte malata; in questo caso bisogna poi intervenire nei successivi 2-3 anni per diradare i numerosi ricacci, con il fine di ricostituire una chioma equilibrata.

2) Nuovi impianti.

Vanno effettuate delle potature di allevamento in modo da costruire in breve tempo una chioma ben conformata (a vaso), impostata su 3-4 branche principali.

Già nel mese di giugno seguente l'innesto si può eseguire sui germogli che hanno raggiunto una lunghezza di 60-70 cm, una potatura verde in modo da favorire la lignificazione e l'emissione di rametti laterali.

Le potature di produzione di norma vanno eseguite ad intervalli di 4-6 anni.

Cure colturali, irrigazioni e concimazioni.

Va sempre mantenuta la cotica erbosa soprattutto in terreni con giacitura pendente. Nei primi anni dopo l'impianto si può eseguire una pacciamatura con materiale organico (segatura, paglia, ecc.) in modo da evitare il diffondersi di specie infestanti.

È vietata la pacciamatura con film di polietilene nero.

Lo sfalcio dell'erba dovrà avvenire almeno due volte l'anno, nella prima metà di luglio e a fine settembre, allo scopo di limitare la competizione idrica alle piante e ridurre gli attacchi di parassiti fungini ed animali.

L'erba tagliata andrà possibilmente lasciata sul terreno a decomporsi, limitando così il nuovo ricaccio e l'evaporazione dell'acqua.

L'irrigazione è sempre permessa e deve essere necessariamente eseguita come tecnica di soccorso nei primi anni di vita del castagneto quando la carenza idrica può compromettere il buon esito dell'impianto.

La somministrazione di concimi chimici potrà avvenire solo con prodotti compatibili con una coltivazione biologica; si può fare la concimazione letamica.

Difesa fitosanitaria e diserbo.

Avversità	Causa	Lotta
Abiotica	Ristagni idrici, carenza di elementi nutritivi, terreni poco adatti al castagno	Scelta di luoghi opportuni per la realizzazione dei nuovi impianti
Attacchi di ins-etti	Cydia sp., Balanino	Non è permessa la lotta chimica: si possono utilizzare metodi biologici quali la confusione sessuale, il monitoraggio con trappole, la cattura massale, trattamenti con bacillus thuringiensis o metodi agronomici come la raccolta dei frutti caduti in anticipo
Attacchi fungini	Cryphonectria parassitica Murr. (cancro della corteccia)	Si possono utilizzare preparati a base di rame. Il materiale proveniente dalle potature, dai diradamenti e dalla pulizia del sottobosco va eliminato repentinamente per impedire la diffusione del cancro

Descrizione delle modalità di raccolta e conservazione.

La raccolta.

La raccolta si effettua dal 15 settembre al 15 novembre e può avvenire in modo tradizionale e cioè a mano ma anche attraverso macchine raccoglitrici che aspirano i frutti.

La raccolta deve essere tempestiva per evitare attacchi fungini soprattutto quando si è in presenza di temperature miti.

Già nella fase di raccolta il produttore è tenuto ad operare una prima cernita del prodotto, al fine di evitare la presenza di frutti infetti o comunque non rispondenti ai requisiti prefissati.

Descrizione delle modalità di conservazione.

La facile deperibilità del prodotto richiede cure particolari e specifiche tecniche di conservazione sia nelle fasi immediatamente successive alla caduta che in quelle che precedono l'utilizzo del frutto.

Tra i diversi metodi in uso, il presente disciplinare consente l'impiego delle seguenti tecniche:

ricciaia: metodo tradizionale che può essere utilizzato dai produttori. Consiste nell'ammassamento del prodotto, ancora chiuso nei ricci, in mucchi che non superino i centoventi centimetri di altezza, coperti con foglie, ricci e terra ben compressi;

curatura (o novena) consiste nell'immergere le castagne in acqua ad una temperatura compresa tra i 10 ºC e i 20 ºC, per un periodo di 4-9 giorni a cui seguono asciugatura;

mediante esposizione all'aria e trapalatura manuale (movimento delle castagne disposte a strati al fine di favorire l'asciugatura);

sterilizzazione: i frutti vengono immersi in acqua ad una temperatura compresa tra i 45 ºC e i 52 ºC, per un periodo minimo di 45 minuti e massimo di 50 minuti e vengono poi asciugati come nel caso della curatura;

frigoconservazione: consiste nel conservare il prodotto in celle frigo da 1 ºC a 5 ºC per un periodo massimo di un mese.

Il prodotto deve essere stoccato in locali freschi ed aerati, steso in strati movimentato periodicamente.

Descrizione delle modalità di lavorazione

Le modalità di lavorazione del prodotto, al fine di renderlo pronto per la commercializzazione, seguono le seguenti fasi:

prodotto senza sterilizzazione:
calibratura;
cernita su nastro o tavolo;
spazzolatura;
confezionamento;
frigoconservazione;
vendita;

prodotto con sterilizzazione: dopo la calibratura sono aggiunte le seguenti fasi:
schiumatura;
sterilizzazione;
asciugatura.

Descrizione delle modalità di distribuzione.

I frutti destinati alla vendita al mercato fresco dovranno essere posti in sacchetti dalle caratteristiche descritte all'art. 8 del presente disciplinare e muniti di apposita etichetta.

È vietata la manomissione dei cartellini e delle confezioni, compresa l'aggiunta di aggettivi laudativi del prodotto.

La commercializzazione non potrà avvenire antecedentemente al 15 settembre di ogni anno.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

Legame territoriale e climatico.

Le caratteristiche fisiche ed organolettiche del Marrone di Combai derivano e sono strettamente legate all'ambiente geografico di produzione. L'abbondante piovosità distribuita secondo un regime pluviometrico equinoziale, la totale assenza di nebbie, la distribuzione della catena prealpina e delle «corde collinari» secondo un asse SW-NE e l'evoluzione dei suoli determinano un clima favorevole ed un'area altamente vocata alla produzione castanicola di qualità.

La media annua delle precipitazioni, distribuite secondo un regime subequinoziale autunnale è poco superiore ai 1200 mm (1263 mm/anno) mentre la temperatura media annua risulta pari a 12-13 ºC (12,7 ºC).

Le formazioni litologiche che caratterizzano l'area di produzione appartengono alla categoria dei substrati carbonatico terrigeni e più precisamente al gruppo dei substrati flyscioidi del Cenozoico (terziario). Si tratta di substrati ad elevato valore pedogenetico con ottime caratteristiche di permeabilità ed alterabilità. Questi aspetti climatici e geolitologici, riferiti ad una fascia altimetrica compresa tra i 150 m e gli 800 m slm, fanno rientrare il territorio della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane nella Regione Forestale esalpica; qui il castagno trova il suo *optimum* climatico ed esprime nel miglior modo tutte le potenzialità produttive.

Solo con il verificarsi di tali condizioni pedoclimatiche si possono ottenere frutti con le caratteristiche peculiari del Marrone di Combai DOP.

Legame storico.

La presenza e le particolari caratteristiche qualitative del castagno nella pedemontana trevigiana, che va da Segusino a Cordignano e che trova in Combai il suo epicentro, sono confermate da numerose testimonianze storiche che risalgono a partire dal XII secolo.

In tal senso la documentazione storica reperita, che va dal 1200 al 1700, identifica ed individua in modo particolare l'area della pedemontana, in sinistra Piave, come un'area di naturale vocazione allo sviluppo della castanicoltura di cui rappresentano sicura certificazione storica anche i numerosi toponimi.

Tra le varie testimonianze storiche una, del 18 settembre 1665, pone in risalto anche gli aspetti sociali e di partecipazione connessi alla raccolta delle castagne: tutta la popolazione, donne e bambini compresi, partecipava alla raccolta dei frutti, regolamentata attraverso l'assegnazione di quote in funzione della composizione dei nuclei familiari.

In epoca più recente la valorizzazione del Marrone di Combai è stata portata avanti dalla Pro Loco grazie alla Festa dei Marroni di Combai, che - a partire dal 1945 - costituisce un avvenimento di rilevanza per tutta la provincia e, negli ultimi anni, anche a livello nazionale.

Nel 1995 è stata costituita l'Associazione dei Produttori del Marrone di Combai che si è affiancata alla Pro Loco nella organizzazione delle manifestazioni di valorizzazione commerciale del prodotto e che ha assunto direttamente il compito di unire i produttori al fine di omogeneizzare i comportamenti e le pratiche colturali.

Art. 7.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Contenitori e formato.

Tutto il prodotto viene commercializzato nelle seguenti tipologie di imballaggio:
sacchi di Juta da 1, 2, 3, 5, e 25 kg;
retine di materiale plastico da 1, 2, 3, 5, e 25 kg;
cestini e cassette in legno da un minimo di 1 kg, ad un massimo di 5 kg.

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo.

Sigillatura/Cucitura.

La chiusura delle confezioni (sacchi in juta e plastica) avverrà mediante l'utilizzo di clipsatrice meccanica che apporrà graffe metalliche; o cucitura con filo di nylon tramite cucitrice oppure legatura con spago piombato.

La sigillatura verrà eseguita in modo tale da fissare sulla confezione l'etichetta con il logo.

I cestini e le cassette verranno confezionati con cellophane e sigillati con spago piombato e logo ben visibile.

LOGO
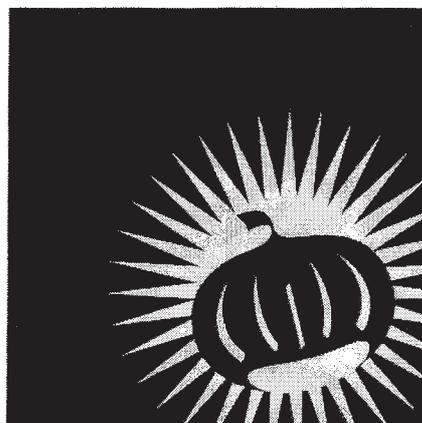
Forma e simbolo: il logo è costituito da un Marrone stilizzato circondato dagli aculei di un riccio stilizzato di colore marrone chiaro ed incluso in un quadrato di colore marrone scuro. Il simbolo è completato dalla sottostante scritta: Marrone di Combai DOP di colore marrone chiaro e marrone scuro.

Colori: marrone chiaro - pant 465U, marrone scuro - pant 4625U.

Dimensioni: il logo potrà avere dimensioni: mm 65 x mm 102; mm 33 x mm 51; mm 17 x mm 25; mm 8 x mm 12.

Il prodotto è adeguatamente identificato attraverso l'apposizione di una etichetta identificativa e del logo con la dicitura: «Marrone di Combai DOP», che dovrà avere dimensioni significativamente superiori ad ogni altra dicitura.

Il logo «DOP Marrone di Combai» già apposto sui contenitori, non potrà essere riutilizzato.

In etichetta o sui contenitori potranno essere riportate altre informazioni concernenti:

il nome ed il marchio del produttore o della ditta confezionatrice;

il peso netto all'origine e la categoria;

informazioni di carattere nutrizionale e dietetico;

l'anno di produzione;

indicazioni per la corretta conservazione ed uso del prodotto.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti, per la cui preparazione è utilizzato il Marrone di Combai DOP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il Marrone di Combai DOP, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del Marrone di Combai DOP siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale, conferito dalla registrazione della DOP, riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Lo stesso Consorzio incaricato, provvederà anche ad iscrivere in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.

In assenza di un Consorzio di Tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.

05A11022

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Adiugrip».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 865 del 3 novembre 2005

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur M.S.D. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via degli Aldobrandeschi, 15, cap 00163, Italia, codice fiscale 05991060582.

Medicinale: ADIUGRIP.

Variazione A.I.C.: modifica del processo di produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza l'aggiunta del sito di produzione Rosia come struttura alternativa per la fornitura di acqua per preparazioni iniettabili per la produzione di Monovalent Pooled Harvest (MPH), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034399016 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

A.I.C. n. 034399028 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione A.I.C./N n. 866 del 3 novembre 2005

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur M.S.D. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via degli Aldobrandeschi, 15, cap 00163, Italia, codice fiscale 05991060582.

Medicinale: ADIUGRIP.

Variazione A.I.C.: modifica del processo di produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza l'aggiunta del sito di produzione Rosia come struttura alternativa per la fornitura per la preparazione di soluzioni impiegate per la produzione di Monovalen: Pooled Harvest (MPH), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034399016 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

A.I.C. n. 034399028 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10885 - 05A10884

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501273/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.